

<p>Regolamento esistente: Decreto Presidente della Repubblica n.ro 133</p> 	<p>Proposta di Legge di iniziativa del deputato Davide Bendinelli</p> 	<p>Proposta AOPA</p> 
<p>Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione</p> <p>Il presente regolamento disciplina l'attività di volo da diporto o sportivo, di seguito denominato: «VDS», e si applica a tutti gli apparecchi VDS individuati nell'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, operanti sul territorio nazionale.</p>	<p>Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente titolo reca disposizioni sull'attività di volo da diporto o sportivo effettuata con apparecchi a motore.</p> <p>2. Le disposizioni del presente titolo si applicano agli apparecchi a motore operanti nel territorio nazionale in possesso delle caratteristiche di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, di seguito denominato « regolamento (UE) 2018/1139 ».</p>	<p>Art.1 Oggetto e ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina l'attività di volo da diporto o sportivo, di seguito denominato "VDS" e si applica a tutti gli aeromobili (di seguito denominati "aeromobili VDS") che con riferimento regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018, di seguito denominato "regolamento (UE) 2018/1139", sono in possesso delle caratteristiche di cui all'Allegato I del citato regolamento e di quelli individuati mediante l'eventuale esercizio della opzione indicata dall'Art.2, comma 8 sempre del medesimo regolamento, operanti sul territorio e nello spazio aereo nazionale.</p> <p>2. Agli aeromobili VDS non si applicano le disposizioni di cui al Libro primo della parte seconda del Codice della Navigazione.</p>
<p>Art. 2 Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente regolamento si intende per:</p> <p>a) volo da diporto o sportivo: l'attività di volo effettuata con apparecchi VDS per scopi ricreativi, diportistici o sportivi, senza fini di lucro;</p> <p>b) apparecchio VDS: un mezzo con motore impiegato per il volo da diporto o sportivo avente le caratteristiche tecniche di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106;</p>	<p>Art. 2. Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente titolo si intende per:</p> <p>a) volo da diporto o sportivo/volo a motore (VDS/VM): l'attività di volo effettuata con apparecchi VDS/VM per scopi ricreativi, diportistici, sportivi o didattici;</p> <p>b) apparecchio VDS/VM: l'aeromobile provvisto di motore impiegato per VDS/VM avente le caratteristiche tecniche di cui alla lettera e) del paragrafo 1</p>	<p>Art.2 Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente regolamento si intende per:</p> <p>a) volo VDS, l'attività di volo effettuata per scopi istruzionali, sportivi, ricreativi, diportistici, di ricerca e sviluppo, con gli aeromobili definiti "aeromobili VDS" all'art.1 di questo regolamento;</p>

<p>c) apparecchio avanzato: un apparecchio VDS avente i requisiti tecnici di cui all'articolo 8;</p> <p>d) apparecchio per il volo libero: un deltaplano, ovvero un parapendio ovvero ogni altro mezzo privo di motore impiegato per il volo da diporto o sportivo, con decollo a piedi, avente le caratteristiche tecniche di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n.106;</p> <p>e) pilota responsabile: il soggetto che assume il comando ed al quale e' affidata la sicurezza della condotta del volo;</p> <p>f) fornitore di servizi di traffico aereo competente: il fornitore di servizi di traffico aereo designato per lo spazio aereo preso in considerazione;</p> <p>g) regole dell'aria: le disposizioni di cui al regolamento tecnico adottato dall'ENAC, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.250, ed in accordo alle previsioni del decreto legislativo 9 maggio 2005, n.96, di recepimento delle parti applicabili dell'Annesso 2 ICAO e della normativa comunitaria e internazionale direttamente applicabile;</p> <p>h) regole del volo a vista diurno: le regole dell'aria, di cui alla lettera g) applicabili ai voli a vista effettuati da mezz'ora prima del sorgere del sole a mezz'ora dopo il tramonto (orari basati sulle effemeridi).</p>	<p>dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1139;</p> <p>c) apparecchio VDS/VM avanzato (apparecchio-VDS/VM-A): un apparecchio VDS/VM avente i requisiti tecnici di cui all'articolo 9 cui è stata attribuita l'apposita qualifica dall'Aero club d'Italia;</p> <p>d) apparecchio VDS/VM-120: un apparecchio VDS/VM elementare avente peso a vuoto massimo di 120 chilogrammi cui è stata attribuita l'apposita qualifica dall'Aero club d'Italia;</p> <p>e) licenza VDS/VM (L-VDS/VM): il titolo aeronautico che consente di pilotare apparecchi a motore, di cui alla lettera e) del paragrafo 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 2018/1139;</p> <p>f) licenza VDS/VM avanzata (L-VDS/ VM-A): il titolo aeronautico che consente di pilotare anche apparecchi VDS/VM aventi i requisiti tecnici di cui all'articolo 9;</p> <p>g) licenza VDS/VM-120 (L-VDS/VM- 120): il titolo aeronautico che consente di pilotare gli apparecchi VDS/VM-120;</p> <p>h) abilitazione: il titolo aeronautico che, annotato sulla L-VDS/VM, ne diviene parte integrante e certifica la qualifica del pilota a pilotare determinati tipi di apparecchi e a svolgere specifiche attività e forme di volo;</p> <p>i) certificato di radiotelegrafia aeronautica: l'abilitazione che attesta l'idoneità a utilizzare i dispositivi di radiotelegrafia a bordo degli apparecchi;</p>	<p>b) Aeromobile VDS120, un aeromobile VDS elementare avente peso a vuoto massimo di 120 chilogrammi cui è stata attribuita l'apposita qualifica dall'Aero club d'Italia;</p> <p>c) licenza VDS: il titolo aeronautico che consente di pilotare aeromobili VDS con le limitazioni indicate nell'Art.11, comma 2, punti a e b;</p> <p>d) licenza VDS avanzata: il titolo aeronautico che consente di pilotare aeromobili VDS con le limitazioni indicate nell'Art.11, comma 2, punto c;</p> <p>e) licenza VDS120: il titolo aeronautico che consente di pilotare gli aeromobili VDS120;</p> <p>f) abilitazione: il titolo aeronautico che, annotato sulla Licenza VDS, ne diviene parte integrante e certifica la qualifica del pilota a pilotare determinati tipi di aeromobili VDS e a svolgere specifiche attività e forme di volo, con l'eccezione del trasporto passeggero, che viene normato dall'Art.11, comma 4;</p> <p>g) certificato di radiotelegrafia aeronautica: l'abilitazione che attesta l'idoneità a utilizzare i dispositivi di radiotelegrafia per uso aeronautico al suolo e a bordo degli aeromobili;</p>
---	--	--

	<p>l) pilota responsabile: il pilota in possesso della L-VDS/VM e delle relative abilitazioni, in corso di validità, che assume il comando dell'apparecchio ed è responsabile della sua condotta e della sua sicurezza dalla fase di approntamento per il volo allo spegnimento e alla messa in sicurezza;</p> <p>m) posto di pilotaggio: il posto a bordo dell'apparecchio dal quale il pilota responsabile pilota l'apparecchio VDS/VM. Durante i voli di istruzione, l'allievo siede nel posto di pilotaggio a meno che sia diversamente previsto dal programma di addestramento;</p> <p>n) certificato di identificazione: il certificato, obbligatorio per svolgere attività di volo, rilasciato dall'Aero club d'Italia su richiesta del proprietario dell'apparecchio VDS/VM previa verifica della relativa documentazione, che attesta la proprietà dichiarata, riporta i contrassegni di identificazione, il tipo e le caratteristiche principali dell'apparecchio, nonché le altre indicazioni previste dalla presente legge;</p> <p>o) registro degli apparecchi VDS: il registro tenuto dall'Aero club d'Italia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53, sul quale, per ogni apparecchio identificato, sono riportati i dati del proprietario dichiarati, i contrassegni di identificazione, i dati tecnici dell'apparecchio e ogni altra indicazione prevista dalla presente legge;</p> <p>p) campo di volo: l'area designata per il decollo e l'atterraggio di apparecchi VDS dal proprietario o da chi può disporre l'uso, purché non</p>	<p>h) pilota responsabile: il pilota in possesso della licenza VDS pertinente e delle relative abilitazioni, in corso di validità, in ottemperanza alle norme sulle condizioni psicofisiche richieste che assume il comando dell'aeromobile ed è responsabile della sua condotta e della sua sicurezza dalla fase di approntamento per il volo allo spegnimento e alla messa in sicurezza;</p> <p>i) posto di pilotaggio: il posto a bordo dell'aeromobile dal quale il pilota responsabile pilota l'aeromobile VDS. Durante i voli di istruzione, l'allievo siede nel posto di pilotaggio a meno che sia diversamente previsto dal programma di addestramento;</p> <p>l) certificato di identificazione: il certificato, obbligatorio per svolgere attività di volo, rilasciato dall'Aero club d'Italia su richiesta del proprietario dell'aeromobile VDS previa verifica della relativa documentazione, che attesta la proprietà dichiarata, riporta i contrassegni di identificazione, il tipo e le caratteristiche principali dell'aeromobile, nonché le altre indicazioni previste dalla presente legge;</p> <p>m) registro degli aeromobili VDS: il registro tenuto dall'Aero club d'Italia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53, sul quale, per ogni aeromobile identificato, sono riportati i dati del proprietario dichiarati, i contrassegni di identificazione, i dati tecnici dell'aeromobile e ogni altra indicazione prevista dalla presente legge;</p> <p>n) campo di volo: l'area designata per il decollo e l'atterraggio di aeromobili VDS dal proprietario o da chi può disporre l'uso, purché non soggetta a specifici divieti e</p>
--	--	---

	<p>soggetta a specifici divieti e limitazioni e previo accordo con le autorità civili o militari ove richiesto. L'istituzione del campo di volo e il nominativo del responsabile devono essere notificati alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;</p> <p>q) fornitore di servizi di traffico aereo competente: il fornitore di servizi di traffico aereo designato per lo spazio aereo interessato;</p> <p>r) aeromedical examiner (AME): l'esaminatore aeromedico certificato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) per erogare le prestazioni sanitarie finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità psicofisica per il conseguimento di una licenza aeronautica.</p>	<p>limitazioni e previo accordo con le autorità civili o militari ove richiesto. L'istituzione del campo di volo e il nominativo del responsabile devono essere notificati alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;</p> <p>o) fornitore di servizi di traffico aereo competente: il fornitore di servizi di traffico aereo designato per lo spazio aereo interessato;</p> <p>p) aeromedical examiner (AME): l'esaminatore aeromedico certificato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) per erogare le prestazioni sanitarie finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità psicofisica per il conseguimento di una licenza aeronautica.</p>
<p>Art. 3 Responsabilità per la condotta dei voli</p> <p>1. Il pilota responsabile dell'apparecchio VDS, nel rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni dell'ENAC, in materia di navigazione e traffico aereo, e di quelle del fornitore di servizi del traffico aereo competente, prima dell'inizio ed in ogni fase del volo, e' tenuto ad accertarsi delle proprie condizioni psicofisiche, delle condizioni meteorologiche, dell'efficienza dell'apparecchio VDS e degli equipaggiamenti necessari per la tipologia di volo che intende effettuare, adottando, sulla base del proprio addestramento e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo, tutte le misure idonee affinché il volo non pregiudichi la propria incolumità e quella dei terzi.</p> <p>2. Il pilota di cui all'articolo 2, lettera e), e' responsabile della condotta e dell'utilizzo dell'apparecchio VDS dalla fase di approntamento del mezzo per</p>	<p>Art. 3 Responsabilità per la condotta dei voli</p> <p>1. Il pilota responsabile, in ogni fase del volo, dall'approntamento allo spegnimento e alla messa in sicurezza dell'apparecchio, è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di volo, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge. In caso di attività didattica, il pilota responsabile è l'istruttore di volo, salvo nel caso in cui l'allievo, guidato da terra via radio dall'istruttore, volontariamente e consapevolmente disattenda gli ordini impartiti assumendo la responsabilità dell'azione.</p> <p>2. Il pilota responsabile, qualora violi le disposizioni del comma 1 e adotti una condotta di volo che metta a repentaglio la sua e l'altrui incolumità, è sanzionato ai sensi di un apposito regolamento adottato dall'Aero club d'Italia e approvato dal</p>	<p>Art. 3 Responsabilità per la condotta dei voli</p> <p>1. Il pilota responsabile, in ogni fase del volo, dall'approntamento allo spegnimento e alla messa in sicurezza dell'aeromobile VDS, è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di volo, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge. In caso di attività didattica, il pilota responsabile è l'istruttore di volo, salvo nel caso in cui l'allievo, guidato da terra via radio dall'istruttore, volontariamente e consapevolmente disattenda gli ordini impartiti assumendo la responsabilità dell'azione.</p> <p>2. Il pilota responsabile, qualora violi le disposizioni del comma 1 e adotti una condotta di volo che metta a repentaglio la sua e l'altrui incolumità, è sanzionato ai sensi di un apposito regolamento adottato dall'Aero club d'Italia, sentite le associazioni di categoria e approvato dal Ministero delle</p>

<p>l'effettuazione del volo fino alla definitiva messa in sicurezza per la sosta. In caso di attività didattica il pilota responsabile è l'istruttore di volo.</p> <p>3. Il passeggero e l'allievo degli apparecchi per il volo libero, pilotabili con lo spostamento congiunto del peso, si attengono scrupolosamente alle istruzioni impartite loro dal pilota responsabile.</p> <p>4. Qualora il pilota responsabile disattenda le prescrizioni di cui al comma 1, adottando una condotta di volo che metta a repentaglio la sua e l'altrui incolumità e, pertanto, tale da ingenerare dubbi sulla persistenza della sua idoneità psicofisica, l'Aero Club d'Italia può rinviarlo a visita medica presso le strutture sanitarie di cui all'articolo 13, sospendendo, in via cautelare, l'attestato d'idoneità al pilotaggio.</p>	<p>Mnistero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC.</p>	<p>infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC.</p>
<p>Art. 4 Sistemi di sicurezza</p> <p>1. Gli apparecchi VDS sono colorati con tonalità a forte contrasto con il cielo e la terra e sono dotati di cinture di sicurezza per il pilota e per il passeggero. Gli apparecchi VDS di cui all'articolo 2, lettere b) e c), sono dotati di strumento indicatore di quota.</p> <p>2. Sono dotati di paracadute balistico, gli apparecchi VDS ad ala fissa, prodotti industrialmente anche in kit di montaggio, di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, e gli apparecchi VDS ad ala fissa amatoriali, non realizzati mediante kit di montaggio prodotto industrialmente, di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106.</p> <p>3. A bordo degli apparecchi VDS a cabina aperta, è obbligatorio indossare un casco protettivo di tipo rigido adeguato al tipo di apparecchio ed all'attività.</p>	<p>Art. 4. Sistemi di sicurezza</p> <p>1. Il pilota deve indossare le cinture di sicurezza di cui sono obbligatoriamente dotati gli apparecchi VDS/VM e deve farle indossare correttamente ai passeggeri.</p> <p>2. Gli apparecchi VDS/VM e VDS/VM-A, a esclusione del paramotore e del pendolare a motore, sono dotati almeno dei seguenti strumenti:</p> <p>a) altimetro; b) anemometro; c) bussola magnetica.</p> <p>3. Gli apparecchi VDS/VM ad ala fissa possono essere equipaggiati con il paracadute balistico, a meno che il costruttore non specifichi sul manuale tecnico che l'apparecchio non ne prevede l'installazione. Le modalità di installazione di tale equipaggiamento e le</p>	<p>Art.4 Sistemi di sicurezza</p> <p>1.Gli apparecchi VDS devono essere dotati di cinture di sicurezza ed il loro uso è obbligatorio in ogni fase del volo.</p> <p>2.Gli aeromobili VDS sono dotati di un sistema in grado di rappresentare al pilota durante il volo almeno la quota barometrica, la velocità rispetto all'aria, l'ora locale e la posizione della prua rispetto al Nord magnetico;</p> <p>3.Gli aeromobili VDS possono essere dotati di paracadute balistico purchè il costruttore ne specifichi le modalità di installazione, oppure queste siano certificate da un ingegnere o perito aeronautico iscritto al relativo albo.</p>

<p>4. In caso di volo sull'acqua oltre la distanza di planata dalla spiaggia o in caso di decollo o atterraggio da siti per i quali le relative traiettorie rendano possibile, in caso di avarie, il ricorso all'ammarraggio forzato, è obbligatorio avere a bordo un giubbotto salvagente per ciascun occupante.</p> <p>5. Il pilota comunica alla base di partenza o ad un terza persona che si incarichi dell'attivazione della procedura, la rotta e la destinazione del volo, nel caso in cui l'apparecchio VDS non sia dotato di un trasmettitore localizzatore, anche portatile, attivabile in caso di emergenza al fine di agevolare lo svolgimento delle operazioni di ricerca e di soccorso.</p>	<p>caratteristiche del paracadute da installare devono essere specificate nel manuale tecnico dell'apparecchio. Qualora non siano specificate nel manuale tecnico, le modalità di installazione devono essere certificate da un ingegnere aeronautico o da un perito aeronautico iscritto al relativo albo. Dopo l'installazione, il proprietario dell'apparecchio è responsabile dei controlli periodici previsti dal produttore del paracadute.</p> <p>4. A bordo degli apparecchi VDS/VM a cabina aperta è obbligatorio indossare un casco protettivo di tipo rigido adeguato al tipo di apparecchio e all'attività svolta.</p> <p>5. In caso di volo sull'acqua, oltre la distanza di planata in efficienza dalla csta, ogni persona a bordo deve indossare un giubbotto salvagente gonfiabile ad azionamento manuale.</p> <p>6. Il pilota comunica la rotta e la destinazione del volo a una terza persona, qualora l'apparecchio VDS/VM non sia dotato di un trasmettitore localizzatore, anche portatile, attivabile in caso di emergenza, per dare avvio alle operazioni di ricerca e di soccorso.</p>	<p>4.A bordo degli aeromobili VDS a cabina aperta è obbligatorio indossare un casco protettivo di tipo rigido adeguato al tipo di aeromobile e all'attività svolta.</p> <p>5.In caso di volo sull'acqua il pilota responsabile si attiene alle indicazioni fornite dalle pertinenti disposizioni EASA valide per aeromobili non complessi.</p> <p>6. Il pilota comunica la rotta e la destinazione del volo a una terza persona, qualora l'aeromobile VDS non sia dotato di un trasmettitore localizzatore, anche portatile, attivabile in caso di emergenza, per dare avvio alle operazioni di ricerca e di soccorso.</p>
<p>Art. 5 Emanazione di restrizioni, divieti e sicurezza in generale, limiti alle operazioni di volo.</p> <p>1. L'ENAC, anche su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o del Ministero della difesa, in relazione ad esigenze di sicurezza della navigazione aerea civile e militare, adotta specifiche restrizioni di natura temporanea all'attività di volo, indicando la durata del divieto o delle limitazioni all'attività ed i limiti</p>	<p>Art. 5. Restrizioni, divieti e limiti alle operazioni di volo</p> <p>1. L'ENAC, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o del Ministero della difesa, in relazione a esigenze di sicurezza della navigazione aerea civile e militare, adotta specifiche restrizioni all'attività di volo di natura temporanea, indicando la durata del divieto o delle</p>	<p>Art. 5. Restrizioni, divieti e limiti alle operazioni di volo</p> <p>1.L'ENAC, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o del Ministero della difesa, in relazione ad eccezionali esigenze di sicurezza della navigazione aerea civile e militare, adotta specifiche restrizioni all'attività di volo di natura temporanea, indicando la durata del divieto o delle</p>

<p>lateralmente e verticalmente delle aree interessate.</p> <p>2. Alle misure di cui al comma 1 e' data tempestiva pubblicita' mediante le modalita' e le procedure di cui al Regolamento ENAC "Servizio informazioni aeronautiche", approvato con deliberazione del 24 maggio 2007.</p> <p>3. L'Aero Club d'Italia, nel rispetto della normativa vigente, puo' intervenire per fronteggiare situazioni impreviste ovvero contingenti che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza della navigazione aerea degli apparecchi VDS.</p>	<p>limitazioni all'attivita' e i limiti laterali e verticali delle aree interessate. Alle misure di cui al periodo precedente e' data tempestiva pubblicita' mediante le modalita' e le procedure di cui al regolamento dell'ENAC in materia di servizio di informazioni aeronautiche.</p> <p>2. L'Aero club d'Italia, nel rispetto della normativa vigente, puo' intervenire per fronteggiare situazioni impreviste o contingenti che possano risultare pericolose per ogni forma di volo, compreso quello didattico.</p>	<p>limitazioni all'attivita' e i limiti laterali e verticali delle aree interessate. Alle misure di cui al periodo precedente e' data tempestiva pubblicita' mediante le modalita' e le procedure di cui al regolamento dell'ENAC in materia di servizio di informazioni aeronautiche.</p> <p>2. L'Aero club d'Italia, nel rispetto della normativa vigente, puo' intervenire per fronteggiare situazioni impreviste o contingenti che possano risultare pericolose per ogni forma di volo, compreso quello didattico.</p>
<p>Art. 6 Uso delle aree per decollo ed atterraggio</p> <p>1. Il decollo, l'atterraggio ed il rimessaggio possono essere effettuati su qualsiasi area idonea, ivi comprese le aviosuperfici, le idrosuperfici e le elisuperfici certificate dall'ENAC nonche' su aree occasionali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, previo consenso dell'esercente dell'area o di chi puo' disporre l'uso, fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti Autorita' civili e militari.</p> <p>2. Le operazioni di attracco ed ormeggio degli idrovolanti e degli anfibi sono assoggettate alle stesse regole di navigazione vigenti per i natanti da diporto. In fase di flottaggio, agli idrovolanti ed agli anfibi non sono applicabili limitazioni legate alla potenza della motorizzazione imposte dalla normativa vigente in materia di circolazione di natanti. Limitazioni di velocita' sono applicabili solo alle fasi di flottaggio che seguono il completamento della manovra di</p>	<p>Art. 6. Uso delle aree per decollo e per atterraggio</p> <p>1. Il decollo, l'atterraggio e il rimessaggio possono essere effettuati su qualsiasi area idonea quali campi di volo, aviosuperfici, idrosuperfici ed elisuperfici nonche' su aree occasionali, previo consenso dell'esercente dell'area o di chi puo' disporre l'uso, fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorita' civili o militari.</p> <p>2. Le operazioni di flottaggio, attracco e ormeggio degli idrovolanti e degli anfibi sono assoggettate alle stesse regole di navigazione vigenti per i natanti da diporto. In fase di flottaggio, agli idrovolanti e agli anfibi non sono applicabili limitazioni legate alla potenza della motorizzazione e alle dotazioni di bordo imposte dalla normativa vigente in materia di circolazione di natanti. Limitazioni di velocita' sono applicabili solo alle fasi di flottaggio che seguono il completamento della manovra di</p>	<p>Art.6 Uso delle aree per decollo e per atterraggio.</p> <p>1. Il decollo, l'atterraggio e il rimessaggio possono essere effettuati, oltre agli aerodromi sui quali l'aeromobile VDS ha eventualmente accesso, su qualsiasi area idonea quali campi di volo, aviosuperfici, idrosuperfici ed elisuperfici nonche' su aree occasionali, previo consenso (ove necessario) dell'esercente dell'area o di chi puo' disporre l'uso, fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorita' civili o militari.</p> <p>2. Le operazioni di flottaggio, attracco e ormeggio degli idrovolanti e degli anfibi sono assoggettate alle stesse regole di navigazione vigenti per i natanti da diporto. In fase di flottaggio, agli idrovolanti e agli anfibi non sono applicabili limitazioni legate alla potenza della motorizzazione e alle dotazioni di bordo imposte dalla normativa vigente in materia di circolazione di natanti. Limitazioni di velocita' sono applicabili solo alle fasi di flottaggio che seguono il completamento della manovra di ammaraggio o</p>

<p>ammaraggio o che precedono l'avvio di quella di decollo.</p> <p>3. L'atterraggio, il decollo e le operazioni di volo in prossimità di aeroporti civili sono effettuate esclusivamente su autorizzazione rilasciata dall'ENAC, previo coordinamento con il fornitore di Servizi di traffico aereo competente. In prossimità di aeroporti e di installazioni militari, dette attività sono soggette alla preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero della difesa, in aderenza a specifici accordi tecnici stipulati tra l'Aeronautica militare e l'Aero Club d'Italia.</p>	<p>ammaraggio o che precedono l'avvio di quella di decollo.</p> <p>3. L'atterraggio, il decollo e le operazioni di volo all'interno degli spazi aerei controllati sono effettuati esclusivamente su autorizzazione rilasciata dall'ENAC, previo coordinamento con il fornitore dei servizi del traffico aereo competente. Qualora all'interno di spazi aerei controllati esistano aeroporti militari o installazioni militari, tali attività sono soggette alla preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero della difesa, subordinatamente alla sottoscrizione di un accordo tecnico tra il comando locale e l'associazione di volo richiedente.</p>	<p>che precedono l'avvio di quella di decollo.</p> <p>3. L'atterraggio, il decollo e le operazioni di volo all'interno degli spazi aerei controllati da parte di aeromobili VDS che non sono titolati al loro interessamento, sono effettuati esclusivamente su autorizzazione rilasciata dall'ENAC, previo coordinamento con il fornitore dei servizi del traffico aereo competente. Qualora all'interno di spazi aerei controllati esistano aeroporti militari o installazioni militari, tali attività sono soggette alla preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero della difesa, subordinatamente alla sottoscrizione di un accordo tecnico tra il comando locale e l'associazione di volo richiedente.</p> <p>4. Le attività di volo da e per campi di volo ed aviosuperfici possono prevedere destinazione ed origine da aerodromi in qualunque punto dell'unione europea, con gli stessi limiti ed obblighi imposti dai trattati internazionali di libera circolazione in vigore ed alle regole aeronautiche in essere. I voli per destinazioni extra europee, soggette a trattati internazionali di libera circolazione sono altresì possibili previo coordinamento con le autorità competenti.</p>
<p>Art. 7 Registrazione ed identificazione degli apparecchi VDS muniti di motore</p> <p>1. Sono ammessi alla circolazione sul territorio nazionale gli apparecchi VDS muniti di motore, aventi caratteristiche conformi a quelle di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n.106, iscritti nel registro di cui all'articolo 5, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale</p>	<p>Art. 7 Registrazione e identificazione degli apparecchi VDS/VM</p> <p>1. Sono ammessi alla circolazione nel territorio nazionale gli apparecchi VDS/ VM, aventi caratteristiche conformi alle disposizioni di cui all'allegato I al regolamento (UE) 2018/1139, iscritti nel registro degli apparecchi VDS e in possesso del certificato di identificazione. Sono, altresì, autorizzati a circolare nel territorio nazionale gli apparecchi VDS/VM iscritti nel</p>	<p>Art. 7 Registrazione ed identificazione degli aeromobili VDS</p> <p>1. Sono ammessi alla circolazione nel territorio nazionale gli aeromobili VDS, aventi caratteristiche conformi alle disposizioni di cui all'allegato I al regolamento (UE) 2018/1139 ed a quelle indicate dall'Art.2, comma 8 del medesimo regolamento, qualora sia esercitata l'opzione ivi descritta, e che risultano iscritti nel registro degli aeromobili VDS</p>

<p>n.7 dell'11 gennaio 2005, di seguito denominato : «DPCM 20 ottobre 2005», tenuto dall'Aero Club d'Italia ed in possesso del certificato di identificazione, di cui al comma 5, nonché gli apparecchi VDS muniti di motore iscritti nei registri degli Stati membri dell'Unione europea.</p> <p>2. Gli apparecchi VDS iscritti nei registri dei Paesi terzi, aventi caratteristiche conformi a quelle di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n.106, sono preventivamente autorizzati dall'Aero Club d'Italia alla circolazione sul territorio nazionale. Detta autorizzazione ha durata di novanta giorni ed è rinnovabile per altri novanta giorni nell'arco di dodici mesi, salvo eventuali accordi intercorsi tra l'Aero Club d'Italia e l'ente omologo dello Stato di appartenenza dell'apparecchio VDS. Il richiedente attesta, con propria dichiarazione autenticata nelle forme di legge, la conformità dell'apparecchio alle caratteristiche di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106.</p> <p>3. La domanda di iscrizione nel registro di cui all'articolo 5, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 ottobre 2004, presentata dal proprietario dell'apparecchio, è corredata dai seguenti documenti:</p> <p>a) due fotografie a colori dell'apparecchio, visto di lato e frontalmente, idonee ad identificarne il modello, indipendentemente dalla sua colorazione;</p> <p>b) dichiarazione del proprietario autenticata nelle forme di legge o autocertificazione attestante la conformità dell'apparecchio alle caratteristiche di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n.106. La dichiarazione reca le seguenti indicazioni:</p>	<p>registro di uno degli Stati membri dell'Unione europea.</p> <p>2. I cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e di Paesi terzi sono autorizzati alla circolazione nel territorio nazionale secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>3. La domanda di iscrizione nel registro degli apparecchi VDS deve essere presentata dal proprietario dell'apparecchio allgando i seguenti documenti:</p> <p>a) multiassi, elicottero, autogiro, motoalianti e dirigibili: due fotografie a colori dell'apparecchio, visto di lato e frontalmente, idonee a identificarne il modello;</p> <p>b) paramotore, paracarrello e pendolare: due fotografie a colori del gruppo motopropulsore viste di lato e frontalmente;</p> <p>c) mongolfiera: due fotografie a colori del complesso cesta/propulsore viste di lato e frontalmente;</p> <p>d) motoaliente con le ali dotate di kit a lunghezza variabile: oltre alla documentazione indicata alla lettera a), il manuale di volo con l'indicazione delle dimensioni delle ali certificate dal costruttore;</p> <p>e) dichiarazione del proprietario autenticata nelle forme di legge o autocertificazione attestante la proprietà e la conformità dell'apparecchio alle caratteristiche di cui all'allegato I al regolamento (UE) 2018/1139. La dichiarazione, oltre all'attestazione di proprietà, deve riportare le seguenti indicazioni:</p>	<p>ed in possesso del relativo certificato di identificazione.</p> <p>2.Sono, altresì, autorizzati a circolare nel territorio nazionale gli aeromobili VDS iscritti nel registro di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, anche pilotati da un Cittadino comunitario purchè in possesso di una licenza valida nel paese di emissione e sotto condizione di reciprocità. Al fine del presente regolamento, i microstati confinanti con paesi dell'Unione Europea vengono considerati alla stregua dei medesimi.</p> <p>3.La domanda di iscrizione nel registro degli aeromobili VDS deve essere presentata dal proprietario dell'aeromobile allegando i seguenti documenti:</p> <p>a) multiassi, elicottero, autogiro, motoalianti e dirigibili: due fotografie a colori, anche in formato digitale, dell'aeromobile, visto di lato e frontalmente, idonee a identificarne il modello;</p> <p>b) paramotore, paracarrello e pendolare: due fotografie a colori, anche in formato digitale, del gruppo motopropulsore viste di lato e frontalmente;</p> <p>c) mongolfiera: due fotografie a colori, anche in formato digitale, del complesso cesta/propulsore viste di lato e frontalmente;</p> <p>d) motoaliente con le ali dotate di kit a lunghezza variabile: oltre alla documentazione indicata alla lettera a), il manuale di volo con l'indicazione delle dimensioni delle ali certificate dal costruttore;</p> <p>e) dichiarazione del proprietario autenticata nelle forme di legge o autocertificazione attestante la proprietà e la conformità dell'aeromobile alle caratteristiche di cui all'allegato I al regolamento</p>
--	---	---

<p>1) struttura dell'apparecchio (monoposto o biposto);</p> <p>2) nome del costruttore;</p> <p>3) modello e potenza del motore, peso massimo al decollo, dimensioni (lunghezza, larghezza e altezza) espresse in centimetri, ubicazione del posto principale di pilotaggio, tipologia dei comandi (tre assi, due assi, pendolare, elicottero, autogiro, mongolfiera, dirigibile);</p> <p>4) modello dell'apparecchio, eventuale installazione del gancio per il traino nonché l'eventuale numero seriale ove trattasi di prodotto industriale;</p> <p>c) in caso di richiesta di attribuzione della qualifica di apparecchio avanzato, il proprietario, oltre alla documentazione indicata alle lettere a) e b), allega la documentazione di cui all'articolo 8.</p> <p>4. L'Aero Club d'Italia, accertata la regolarità della documentazione di cui al comma 3, rilascia un certificato di identificazione e una targa metallica. L'Aero Club d'Italia può accertare, in qualsiasi momento, la conformità tra la dichiarazione del proprietario dell'apparecchio e le caratteristiche oggettive dello stesso, anche avvalendosi delle strutture di altri soggetti pubblici.</p> <p>5. La targa metallica, delle dimensioni di dieci centimetri x cinque centimetri, sulla quale figura la lettera I (Italia) seguita da quattro caratteri alfanumerici, è apposta in modo stabile sull'apparecchio. Le singole lettere e cifre che figurano sulla targa sono riprodotte, ciascuna, in colore scuro su fondo bianco o viceversa nelle dimensioni minime di trenta centimetri per quindici centimetri sulla parte</p>	<p>1) modello dell'apparecchio, nome del costruttore, nonché l'eventuale numero seriale della cellula ove si tratti di un prodotto industriale;</p> <p>2) struttura dell'apparecchio, monoposto o biposto, tipologia dei comandi, tre assi, due assi, pendolare, elicottero, autogiro, mongolfiera o dirigibile, ed eventuale installazione del gancio per il traino e del paracadute balistico;</p> <p>3) ubicazione del posto del pilota responsabile;</p> <p>4) nome del costruttore, modello, potenza e numero seriale del motore;</p> <p>5) massa massima al decollo e dimensioni, lunghezza, larghezza e altezza, espresse in centimetri, esclusi paramotore, paracarelli e pendolari;</p> <p>6) peso a vuoto in caso di identificazione di VDS/VM-120, escluso eventuale paracadute;</p> <p>7) in caso di richiesta di attribuzione della qualifica di apparecchio VDS/VM-A, oltre alla restante documentazione di cui al presente comma, deve essere allegata la documentazione di cui all'articolo 9;</p> <p>8) in caso di richiesta di abilitazione al traino, oltre alla restante documentazione di cui al presente comma, deve essere allegato il manuale di volo del costruttore con le prescrizioni per il traino.</p> <p>4. L'Aero club d'Italia può accertare, in qualsiasi momento,</p>	<p>(UE) 2018/1139 ed eventualmente alle indicazioni contenute nell'opzione esercitata nell'uso dell'Art.2 comma 8 delmedesimo regolamento. La dichiarazione, oltre all'attestazione di proprietà, deve riportare le seguenti indicazioni:</p> <p>1) modello dell'aeromobile, nome del costruttore, nonché l'eventuale numero seriale della cellula ove si tratti di un prodotto industriale;</p> <p>2) struttura dell'aeromobile, monoposto o biposto, tipologia dei comandi, tre assi, due assi, pendolare, elicottero, autogiro, mongolfiera o dirigibile, ed eventuale installazione del gancio per il traino e del paracadute balistico;</p> <p>3) ubicazione del posto del pilota responsabile;</p> <p>4) nome del costruttore, modello, potenza e numero seriale del motore;</p> <p>5) massa massima al decollo e dimensioni, lunghezza, larghezza e altezza, espresse in centimetri, esclusi paramotore, paracarelli e pendolari;</p> <p>6) peso a vuoto in caso di identificazione di VDS120, escluso eventuale paracadute;</p> <p>7) in caso di richiesta di abilitazione al traino, oltre alla restante documentazione di cui al presente comma, deve essere allegato il manuale di volo del costruttore con le prescrizioni per il traino.</p>
--	--	---

<p>inferiore dell'ala, sulla fusoliera nel caso di apparecchi ad ala rotante, oppure sull'involucro, nel caso di mongolfiera o dirigibile.</p> <p>6. Al fine di consentire la realizzazione di nuovi modelli nonché di effettuare i necessari voli di collaudo sugli apparecchi VDS in produzione, le aziende costruttrici possono richiedere "certificati di identificazione per apparecchio in prova". Tali certificati, abbinati agli apparecchi non ancora iscritti nel registro di cui all'articolo 5, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2004, sono contrassegnati con la lettera I (Italia) seguita dalla lettera X e tre numeri. Il rilascio e' subordinato alla comunicazione da parte dell'azienda dei nominativi dei piloti collaudatori. L'elenco dei piloti collaudatori è costantemente aggiornato a cura dell'azienda richiedente.</p> <p>7. Il certificato di identificazione di cui al comma 4 e' conservato a bordo dell'apparecchio.</p> <p>8. In caso di passaggio di proprietà dell'apparecchio, l'acquirente ne dà comunicazione all'Aero Club d'Italia, entro quindici giorni dall'acquisto, ai fini della registrazione di cui al comma 1. In caso di mancata comunicazione, l'Aero Club d'Italia, su segnalazione del venditore, procede al ritiro del certificato di identificazione.</p> <p>9. L'Aero Club d'Italia trascrive nel registro di cui all'articolo 5, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2004, in ordine cronologico, anche gli atti di cessione degli apparecchi .</p> <p>10. In caso di distruzione dell'apparecchio, il proprietario ne dà comunicazione all'Aero Club d'Italia entro quindici giorni</p>	<p>la conformità tra la dichiarazione del proprietario dell'apparecchio e le caratteristiche oggettive dello stesso, richiedendo ulteriore specifica documentazione o certificazioni a firma di un ingegnere aeronautico o aerospaziale abilitato all'esercizio della professione ovvero di un perito industriale per le costruzioni aeronautiche iscritto al relativo albo. Inoltre, per tale verifica può avvalersi delle strutture di altri soggetti pubblici e privati certificati, con spesa a carico del proprietario solo qualora sia riscontrata una mancanza di conformità rispetto a quanto dichiarato.</p> <p>5. L'Aero club d'Italia, accertata la regolarità della documentazione di cui al comma 3 o al comma 4, rilascia un certificato di identificazione e una targa:</p> <p>a) il certificato di identificazione deve essere conservato a bordo dell'apparecchio durante il volo;</p> <p>b) la targa, delle dimensioni di 10 centimetri per 5 centimetri, sulla quale figura la lettera I (Italia) seguita da quattro caratteri alfanumerici, deve essere apposta in modo stabile sull'apparecchio;</p> <p>c) i caratteri alfanumerici di cui alla lettera b) devono essere riprodotti ciascuno in un colore a forte contrasto rispetto al colore di fondo o viceversa nelle dimensioni minime di 30 centimetri per 15 centimetri sulla parte inferiore di un'ala e, ove possibile, su ambedue i lati della fusoliera, sulla fusoliera nel caso di apparecchi ad ala rotante, oppure sull'involucro, nel caso di mongolfiera o dirigibile.</p> <p>6. Al fine di consentire l'effettuazione dei voli di collaudo sia di nuovi modelli di</p>	<p>4. L'Aero club d'Italia può accertare, in qualsiasi momento, la conformità tra la dichiarazione del proprietario dell'aeromobile e le caratteristiche oggettive dello stesso, richiedendo ulteriore specifica documentazione o certificazioni a firma di un ingegnere aeronautico o aerospaziale abilitato all'esercizio della professione ovvero di un perito industriale per le costruzioni aeronautiche iscritto al relativo albo. Inoltre, per tale verifica può avvalersi delle strutture di altri soggetti pubblici e privati certificati, con spesa a carico del proprietario solo qualora sia riscontrata una mancanza di conformità rispetto a quanto dichiarato.</p> <p>5. L'Aero club d'Italia, accertata la regolarità della documentazione di cui al comma 3 o al comma 4, rilascia un certificato di identificazione e una targa:</p> <p>a) il certificato di identificazione deve essere conservato a bordo dell'apparecchio durante il volo;</p> <p>b) la targa, delle dimensioni di 10 centimetri per 5 centimetri, sulla quale figura la lettera I (Italia) seguita da quattro caratteri alfanumerici, deve essere apposta in modo stabile sull'aeromobile;</p> <p>c) i caratteri alfanumerici di cui alla lettera b) devono essere riprodotti ciascuno in un colore a forte contrasto rispetto al colore di fondo o viceversa nelle dimensioni minime di 30 centimetri per 15 centimetri sulla parte inferiore di un'ala e, ove possibile, su ambedue i lati della fusoliera, sulla fusoliera nel caso di apparecchi ad ala rotante, oppure sull'involucro, nel caso di mongolfiera o dirigibile.</p>
---	---	---

<p>dall'evento. In caso di mancata comunicazione, l'Aero Club d'Italia, previa istruttoria, provvede d'ufficio al ritiro del certificato di identificazione, ponendo le relative spese a carico del proprietario.</p> <p>11. Il proprietario dell'apparecchio notifica all'Aero Club d'Italia, con le stesse modalità previste per l'iscrizione, le modifiche dei dati indicati nella dichiarazione di cui al comma 3, lettera b). 12. Qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni, l'apparecchio non sia più rispondente alle caratteristiche riportate nel certificato di identificazione di cui al comma 4, l'Aero Club d'Italia procede alla sospensione del medesimo certificato fino ad intervenuta cancellazione o regolarizzazione dell'apparecchio.</p>	<p>apparecchi VDS/VM sia di quelli di nuova produzione non ancora iscritti nel registro degli apparecchi VDS, le imprese costruttrici possono richiedere il certificato di identificazione per voli di prova, nel numero ritenuto necessario per le proprie esigenze. Per tale attività sono rilasciate marche di identificazione costituite dalla lettera I (Italia) seguita dalla lettera X e tre numeri. Il rilascio è subordinato alla comunicazione da parte dell'impresa dei nominativi dei piloti collaudatori, il cui elenco è costantemente aggiornato a cura dell'impresa stessa.</p> <p>7. In caso di passaggio di proprietà dell'apparecchio, l'acquirente ne dà comunicazione all'Aero club d'Italia, entro quindici giorni dall'acquisto, ai fini di cui al comma 1. In caso di mancata comunicazione, l'Aero club d'Italia, su segnalazione del venditore, procede alla sospensione del certificato di identificazione che è ritirato fino alla regolarizzazione della pratica.</p> <p>8. L'Aero club d'Italia trascrive nel registro degli apparecchi VDS le marche di identificazione, il nominativo del proprietario e, in ordine cronologico, gli atti di cessione degli apparecchi ed eventuali provvedimenti amministrativi o giudiziari. Tali dati sono riportati anche nel certificato di identificazione.</p> <p>9. In caso di distruzione dell'apparecchio, il proprietario ne dà comunicazione, entro quindici giorni dall'evento, all'Aero club d'Italia che provvede al ritiro del certificato di identificazione e alla cancellazione dell'apparecchio dal registro degli apparecchi VDS,</p>	<p>6. Al fine di consentire l'effettuazione dei voli di collaudo sia di nuovi modelli di aeromobili VDS sia di quelli di nuova produzione non ancora iscritti nel registro degli aeromobili VDS, le imprese costruttrici possono richiedere il certificato di identificazione per voli di prova, nel numero ritenuto necessario per le proprie esigenze. Per tale attività sono rilasciate marche di identificazione costituite dalla lettera I (Italia) seguita dalla lettera X e tre numeri. Il rilascio è subordinato alla comunicazione da parte dell'impresa dei nominativi dei piloti collaudatori, il cui elenco è costantemente aggiornato a cura dell'impresa stessa.</p> <p>7. In caso di passaggio di proprietà dell'aeromobile, l'acquirente ne dà comunicazione all'Aero club d'Italia, entro quindici giorni dall'acquisto, ai fini di cui al comma 1. In caso di mancata comunicazione, l'Aero club d'Italia, su segnalazione del venditore, procede alla sospensione del certificato di identificazione che è ritirato fino alla regolarizzazione della pratica.</p> <p>8. L'Aero club d'Italia trascrive nel registro degli aeromobili VDS le marche di identificazione, il nominativo del proprietario e, in ordine cronologico, gli atti di cessione degli aeromobili ed eventuali provvedimenti amministrativi o giudiziari. Tali dati sono riportati anche nel certificato di identificazione.</p> <p>9. In caso di dismissione dell'aeromobile, il proprietario ne dà comunicazione, entro quindici giorni dall'evento, all'Aero club d'Italia che provvede al ritiro del certificato di identificazione e alla cancellazione dell'aeromobile dal</p>
---	--	---


	<p>ponendo le relative spese a carico del proprietario.</p> <p>10. In caso di modifiche apportate a un apparecchio già identificato, il proprietario dell'apparecchio notifica all'Aero club d'Italia, con le stesse modalità previste per l'iscrizione, le modifiche apportate e dichiarate nella domanda di prima identificazione presentata all'Aero club d'Italia.</p> <p>11. Il proprietario, qualora modifichi l'apparecchio senza comunicare le modifiche apportate all'Aero club d'Italia o non ottemperi a quanto disposto dal comma 7, è sanzionato ai sensi di un apposito regolamento adottato dall'Aero club d'Italia e approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC, ed è soggetto alla sospensione del certificato di identificazione di cui al comma 5, fino alla regolarizzazione della pratica. Le eventuali spese connesse alla verifica e alla procedura di sospensione e di riattivazione sono a carico del proprietario.</p>	<p>registro degli apparecchi VDS, ponendo le relative spese a carico del proprietario.</p> <p>10. In caso di modifiche apportate a un aeromobile già identificato, il proprietario dell'aeromobile notifica all'Aero club d'Italia, con le stesse modalità previste per l'iscrizione, le modifiche apportate e dichiarate nella domanda di prima identificazione presentata all'Aero club d'Italia.</p> <p>11. Il proprietario, qualora modifichi l'aeromobile senza comunicare le modifiche apportate all'Aero club d'Italia o non ottemperi a quanto disposto dal comma 7, è sanzionato ai sensi di un apposito regolamento adottato dall'Aero club d'Italia e approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC, ed è soggetto alla sospensione del certificato di identificazione di cui al comma 5, fino alla regolarizzazione della pratica. Le eventuali spese connesse alla verifica e alla procedura di sospensione e di riattivazione sono a carico del proprietario.</p>
	<p>Art. 8. Apparati radio e certificato di radiotelefonia aeronautica</p> <p>1. Gli apparecchi VDS/VM non avanzati possono essere dotati di apparati radio operanti in banda aeronautica in grado di garantire le comunicazioni terra-bordo-terra (TBT) nel rispetto delle normative vigenti. Se già dotati dei citati apparati radio, possono essere dotati anche di transponder con modalità A e C o S o superiore.</p> <p>2. Gli apparecchi VDS/VM-A sono dotati di un apparato radio in banda aeronautica in grado di garantire le comunicazioni TBT</p>	<p>Art. 8 Apparati radio e certificato di radiotelefonia aeronautica</p> <p>1. Gli aeromobili VDS possono essere dotati di apparati radio operanti in banda aeronautica in grado di garantire le comunicazioni terra-bordo-terra (TBT) nel rispetto delle normative vigenti. Se già dotati dei citati apparati radio, possono essere dotati anche di transponder con modalità A e C o S o superiore.</p>

	<p>nel rispetto delle normative vigenti e di transponder con modalità A e C o S o superiore.</p> <p>3. Gli apparati radio di cui ai commi 1 e 2 devono essere conformi alle disposizioni dei regolamenti nazionali o dell'Unione europea vigenti in materia di interoperabilità nonché alle relative prescrizioni di omologazione e di sicurezza previste per gli aeromobili di aviazione generale di tipo amatoriale, in quanto applicabili.</p> <p>4. Il proprietario dell'apparecchio VDS/VM richiede il rilascio della licenza di esercizio di stazione radio secondo le procedure previste dalla normativa vigente per gli aeromobili di aviazione generale di tipo amatoriale, in quanto applicabili.</p> <p>5. Il certificato di radiotelegrafia aeronautica, al quale è subordinato l'uso della radio, è rilasciato dall'Aero club d'Italia previa frequenza con esito</p>	<p>2. Gli apparati radio di cui al comma 1 devono essere conformi alle disposizioni dei regolamenti nazionali o dell'Unione europea vigenti in materia di interoperabilità.</p> <p>3. Il proprietario dell'aeromobile VDS richiede il rilascio della licenza di esercizio di stazione radio, prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche, gli apparati di cui al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità» ed è esonerato dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie da parte del Ministero dello sviluppo economico. Contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato, il proprietario dell'aeromobile VDS dichiara la conformità del medesimo ai requisiti di cui al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, ovvero produce certificazione dell'eseguito collaudo. La domanda è presentata all'Ispettorato regionale del Ministero dello sviluppo economico, territorialmente competente.</p> <p>4. Il certificato di radiotelegrafia aeronautica, al quale è subordinato l'uso della radio, è rilasciato dall'Aero club d'Italia previa frequenza con esito positivo di un corso, con esame finale,</p>
--	--	---

	<p>positivo di un corso, con esame finale, istituito dalle scuole certificate e abilitate per tale attività didattica, i cui istruttori sono in possesso delle relative abilitazioni. Il programma didattico dei corsi di radiotelefonia aeronautica è predisposto dall'Aero club d'Italia ed è approvato dall'ENAC.</p>	<p>istituito dalle scuole certificate e abilitate per tale attività didattica, i cui istruttori sono in possesso delle relative abilitazioni. Il programma didattico dei corsi di radiotelefonia aeronautica è predisposto dall'Aero club d'Italia ed è approvato dall'ENAC</p>
<p>Art. 8 Apparecchi qualificati «Avanzati»</p> <p>1. E' attribuita la qualifica di apparecchi avanzati agli apparecchi VDS a motore di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n.106, identificati negli Stati di appartenenza, aventi caratteristiche tecniche conformi a standard tecnici almeno equivalenti a quelli di cui agli allegati tecnici II, III, IV e V facenti parte integrante del presente regolamento. La dichiarazione autocertificata di conformità ai predetti standard e' resa: a) dall'azienda costruttrice o dall'organizzazione responsabile della produzione, nel caso di apparecchi prodotti industrialmente, anche in kit di montaggio, a garanzia della qualità e della conformità dei propri prodotti al progetto depositato presso l'Aero Club d'Italia ai sensi dei commi 2, lettera a), e 3. Limitatamente agli apparecchi già identificati dall'Aero Club d'Italia alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' richiesta la sola dichiarazione di rispondenza ai requisiti di cui agli allegati tecnici al presente regolamento; b) dal costruttore, nel caso di apparecchi amatoriali non realizzati mediante kit di montaggio prodotto industrialmente; c) dal proprietario, nei casi di impossibilità di rilascio da parte del costruttore per cessata attività o fallimento ovvero nei</p>	<p>Art. 9 Apparecchi VDS/VM-A</p> <p>1. La qualifica di apparecchio VDS/ VM-A è attribuita agli apparecchi VDS/VM aventi le caratteristiche di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/1139, identificati negli Stati di appartenenza, e caratteristiche tecniche conformi agli standard tecnici almeno equivalenti a quelli riportati nei documenti tecnici indicati dall'Aero club d'Italia e approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC.</p> <p>2. La dichiarazione autocertificata di conformità agli standard di cui al comma 1 è resa:</p> <p>a) per apparecchi prodotti industrialmente, anche in kit di montaggio: dall'impresa costruttrice o dall'organizzazione responsabile della produzione, a garanzia della qualità e della conformità dei propri apparecchi al progetto depositato presso l'Aero club d'Italia ai sensi dei commi 3, lettera a), e 4;</p> <p>b) per apparecchi amatoriali non realizzati con kit di montaggio prodotto industrialmente: dal costruttore dell'apparecchio;</p> <p>c) nei casi di impossibilità di rilascio da parte del costruttore per cessata attività, qualora il costruttore o il legale</p>	<p>Art. 9 Requisiti degli aeromobili VDS per l'accesso ad aeroporti e spazi aerei controllati</p> <p>1. Fermo restando che l'accesso allo spazio aereo controllato ed agli aeroporti è subordinato ai privilegi in possesso del pilota responsabile, descritto dall'Art.11, l'accesso agli spazi aerei controllati, all'utilizzo di aeroporti aperti e non al traffico commerciale, ed all'attraversamento degli ATZ degli aeroporti militari ed aperti al traffico commerciale è consentito solamente ad aeromobili VDS che possiedono, al momento dell'effettuazione del volo, alcune determinate specifiche illustrate nei commi seguenti. La responsabilità della rispondenza dell'aeromobile alle summenzionate specifiche rimane di esclusiva competenza del pilota in comando.</p> <p>2. Gli aeromobili VDS della tipologia di cui all'Art.7, comma 2 punto a) che dispongono di un apparato radio di cui all'Art.8 commi 1 e 2, possono impegnare aeroporti non aperti al traffico commerciali secondo le stesse regole dell'Aviazione Generale</p> <p>3. Gli aeromobili VDS delle tipologie di cui all'Art.7, comma 2 punto a) che, oltre alle condizioni di cui al precedente comma 2 sono:</p>

<p>casi dichiarati ammissibili dall'Aero Club d'Italia.</p> <p>2. Il proprietario richiedente la qualifica di apparecchio avanzato deposita presso l'Aero Club d'Italia le dichiarazioni di cui al comma 1, unitamente ai seguenti documenti in formato elettronico non modificabile: a) nel caso di apparecchi di cui al comma 1, lettera a): 1) dossier tecnico predisposto dall'azienda che ha progettato l'apparecchio, relativo al calcolo, dimensionamento e verifica delle strutture primarie e report sui test di volo eseguiti, indicazione del tipo e modello del motore ritenuto idoneo; 2) copia dei manuali di volo e di manutenzione dell'apparecchio, del motore, dell'elica e degli equipaggiamenti inclusi quelli avionici installati, comprendenti le ispezioni e le sostituzioni obbligatorie. b) nel caso di apparecchi di cui al comma 1, lettere b) e c): 1) relazione tecnica attestante che la progettazione e la realizzazione dell'apparecchio sono state eseguite con criteri idonei a garantire la rispondenza agli standard tecnici di cui al comma 1. La relazione tecnica è sottoscritta da un ingegnere aeronautico o aerospaziale abilitato all'esercizio della professione ovvero da un perito aeronautico designato da un'associazione di costruttori amatoriali riconosciuta dall'Aero Club d'Italia; 2) copia dei manuali di volo e di manutenzione dell'apparecchio, del motore, dell'elica e degli equipaggiamenti inclusi quelli avionici installati, comprendenti le ispezioni e le sostituzioni obbligatorie.</p> <p>3. All'atto della prima richiesta di identificazione di apparecchio avanzato, le aziende costruttrici depositano presso l'Aero Club d'Italia le dichiarazioni autocertificate di cui al comma 1 nonché la documentazione di cui</p>	<p>rappresentante dichiarati di non essere interessato o nei casi dichiarati ammissibili dall'Aero club d'Italia: dal proprietario dell'apparecchio.</p> <p>3. Il proprietario richiedente la qualifica di apparecchio VDS/VM-A deposita presso l'Aero club d'Italia le dichiarazioni di cui al comma 2, unitamente ai seguenti documenti in formato elettronico non modificabile:</p> <p>a) nel caso di apparecchi di cui al comma 2, lettera a):</p> <p>1) dossier tecnico predisposto dall'impresa che ha progettato l'apparecchio, relativo al calcolo, al dimensionamento e alla verifica delle strutture primarie, rapporto sui test di volo eseguiti e indicazione del tipo e del modello di motore ritenuto idoneo;</p> <p>2) copia dei manuali di volo e di manutenzione dell'apparecchio, del motore, dell'elica e degli equipaggiamenti, anche avionici, installati, comprendenti le ispezioni e le sostituzioni obbligatorie;</p> <p>b) nel caso di apparecchi di cui al comma 2, lettere b) e c):</p> <p>1) relazione tecnica attestante che la progettazione e la realizzazione dell'apparecchio sono state eseguite con criteri idonei a garantire la rispondenza agli standard di cui al comma 1. La relazione tecnica è sottoscritta da un ingegnere aeronautico o aerospaziale abilitato all'esercizio della professione ovvero da un perito industriale per le costruzioni aeronautiche iscritto al relativo albo ed effettivamente operante nel settore aeronautico;</p>	<p>a) dotati di un transponder secondo le disposizioni di cui all'Art.8 comma 1,</p> <p>b) di un sistema di navigazione di tipo cartografico</p> <p>c) dispongono di una dichiarazione del costruttore attestante che la struttura meccanica ed aerodinamica sia conforme a quella di un modello rispondente ad un criterio di certificazione in uso presso un paese membro di EASA, o con cui l'Unione Europea ha firmato un accordo bilaterale nel contesto dell'EASA stessa, oppure a specifiche indicate dall'ENAC nel caso di aeromobili individuati dall'eventuale esercizio della opzione indicata dall'Art.2, comma 8 del regolamento UE 2018/1139; nei casi di impossibilità di rilascio da parte del costruttore per cessata attività, qualora il costruttore o il legale rappresentante dichiarati di non essere interessato o nei casi dichiarati ammissibili dall'Aero club d'Italia il proprietario può predisporre specifica documentazione o certificazione a firma di un ingegnere aeronautico o aerospaziale abilitato all'esercizio della professione ovvero di un perito industriale per le costruzioni aeronautiche iscritto al relativo albo;</p> <p>d) sono equipaggiati con un sistema motopropulsore ed elica previsto dal criterio di certificazione di cui al precedente punto c)</p> <p>sono abilitati al volo nello spazio aereo controllato con le medesime regole e limitazioni di quest'ultimo.</p> <p>4. Gli aeromobili VDS che, in aggiunta alle condizioni di cui al precedente comma 3, hanno una velocità di crociera di almeno</p>
--	--	--

<p>al comma 2, lettera a), relative ai velivoli già prodotti e a quelli di nuova produzione, in formato elettronico non modificabile. Le aziende costruttrici sono tenute ad aggiornare la documentazione in caso di modifiche significative all'apparecchio. In tal caso il richiedente e' esonerato dal deposito dei documenti di cui al comma 2, lettera a). 4. Gli apparecchi avanzati sono dotati di radio VHF con banda di frequenza assegnata, ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.69 del 20 luglio 2002, recante "Approvazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze", di transponder in modalità A + C o S o superiore nonché di dispositivo ELT di tipo automatico. I predetti apparati sono conformi alle prescrizioni contenute nei regolamenti nazionali o comunitari in tema di interoperabilità nonché alle relative prescrizioni di aeronavigabilità e sicurezza in quanto applicabili. L'ENAC comunica all'Aero Club d'Italia i codici binari identificativi che, a cura del proprietario dell'apparecchio avanzato, sono correttamente inseriti nel transponder in modalità S. L'Aero Club d'Italia, su istanza del proprietario dell'apparecchio avanzato, assegna un codice binario abbinandolo all'identificativo dell'apparecchio del richiedente. Ai fini del rilascio della licenza di esercizio di stazione radio, prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche, gli apparati di cui al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità» sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie da parte del Ministero</p>	<p>2) copia dei manuali di volo e di manutenzione dell'apparecchio, del motore, dell'elica e degli equipaggiamenti, anche avionici, installati, comprendenti le ispezioni e le sostituzioni obbligatorie.</p> <p>4. Qualora le imprese costruttrici depositino presso l'Aero club d'Italia le dichiarazioni autocertificate di cui al comma 2 nonché la documentazione di cui al comma 3, lettera a), relative agli apparecchi già prodotti e a quelli di nuova produzione, in formato elettronico non modificabile, il richiedente è esonerato dal deposito dei documenti di cui al comma 3, lettera a). In tale caso, le imprese costruttrici sono tenute ad aggiornare la documentazione qualora apportino modifiche significative all'apparecchio.</p> <p>5. Gli apparecchi avanzati sono dotati di apparati radio VHF operanti in banda aeronautica in grado di garantire le comunicazioni TBT nel rispetto delle normative vigenti e di transponder con modalità A e C o S o superiore. L'ENAC comunica all'Aero club d'Italia i codici binari identificativi che, a cura del proprietario dell'apparecchio, sono correttamente inseriti nel transponder con modalità S. L'Aero club d'Italia, su istanza del proprietario dell'apparecchio, assegna un codice binario abbinandolo al codice identificativo dell'apparecchio del richiedente.</p> <p>6. Su istanza del proprietario, attestante il rispetto delle disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5, l'Aero club d'Italia attribuisce la qualifica di apparecchio VDS/VM-A mediante annotazione nel certificato di identificazione. Nel caso di apparecchi VDS/VM provenienti da Stati membri dell'Unione europea, verificata la</p>	<p>76 nodi, possono interessare gli ATZ degli aeroporti aperti al traffico commerciale ed impegnare gli stessi, secondo le limitazioni indicate nel successivo Art.11 e secondo le norme e regole in essere per aeromobili di Aviazione Generale;</p> <p>5. Il proprietario dell'aeromobile VDS è responsabile delle manutenzioni, previste dai manuali dell'apparecchio, del motore, dell'elica e degli equipaggiamenti, anche avionici, installati, avendo cura di annotare ogni intervento del manutentore nel libretto dell'apparecchio fornito dall'Aero club d'Italia.</p> <p>6. Gli apparecchi rispondenti ai requisiti dei punti .3 e .4 possono estendere il TBO dei componenti a vita limitata adottando una delle modalità applicate dalle diverse autorità nazionali riconosciute, annotando quella prescelta sul libretto.</p>
---	---	---

<p>dello sviluppo economico. Contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato, il proprietario dell'apparecchio avanzato dichiara la conformità del medesimo ai requisiti di cui al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, ovvero produce certificazione dell'eseguito collaudo. La domanda è presentata all'Ispettorato regionale del Ministero dello sviluppo economico, territorialmente competente.</p> <p>5. Su istanza del proprietario, attestante il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, l'Aero Club d'Italia attribuisce la qualifica di apparecchio avanzato mediante annotazione sul certificato di identificazione. Nel caso di apparecchi VDS provenienti da Paesi comunitari, l'Aero Club d'Italia rilascia apposito riconoscimento.</p> <p>6. Il proprietario dell'apparecchio avanzato esegue le manutenzioni, previste dai manuali, dell'apparecchio, del motore, dell'elica e degli equipaggiamenti inclusi quelli avionici installati, annotando ogni intervento del manutentore sul libretto dell'apparecchio fornito dall'Aero Club d'Italia.</p> <p>7. Il proprietario dell'apparecchio avanzato trasmette all'Aero Club d'Italia, con cadenza almeno triennale, una dichiarazione attestante la tipologia della manutenzione eseguita e la sua conformità al programma di manutenzione previsto dai manuali depositati. Il libretto dell'apparecchio è costantemente aggiornato dal proprietario ed esibito a richiesta dell'autorità e non può essere portato in volo. Gli apparecchi qualificati avanzati non possono essere oggetto di modifiche che compromettano la loro conformità agli allegati</p>	<p>rispondenza alle caratteristiche di cui al presente articolo, l'Aero club d'Italia rilascia un apposito riconoscimento.</p> <p>7. Il proprietario dell'apparecchio VDS/ VM-A è responsabile delle manutenzioni, previste dai manuali dell'apparecchio, del motore, dell'elica e degli equipaggiamenti, anche avionici, installati, avendo cura di annotare ogni intervento del manutentore nel libretto dell'apparecchio fornito dall'ero club d'Italia.</p> <p>8. Il proprietario dell'apparecchio avanzato trasmette all'Aero club d'Italia, con cadenza almeno triennale, una dichiarazione attestante la tipologia della manutenzione eseguita e la sua rispondenza ai programmi di manutenzione previsti dalla normativa vigente e dai manuali dell'apparecchio, del motore, dell'elica e degli equipaggiamenti. Il libretto dell'apparecchio è costantemente aggiornato dal proprietario ed esibito a richiesta dell'autorità e non può essere portato in volo. Qualora il proprietario non trasmetta, entro la data di scadenza, la dichiarazione attestante la manutenzione prevista, la qualifica di apparecchio VDS/VM-A è sospesa in maniera automatica. La sospensione decade e la qualifica è ripristinata qualora sia inviata la citata dichiarazione.</p> <p>9. Gli apparecchi VDS/VM-A non possono essere oggetto di modifiche che compromettano la loro conformità ai documenti tecnici di cui al comma 1 nonché alla documentazione depositata.</p> <p>10. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, l'Aero club d'Italia provvede d'ufficio alla</p>	
--	---	---

<p>tecnici di cui al comma 1. L'Aero Club d'Italia può verificare la conformità degli apparecchi avanzati alla normativa vigente ed alla dichiarazione di cui al comma 1 nonché alla documentazione depositata.</p> <p>8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo l'Aero Club d'Italia provvede d'ufficio alla sospensione, fino ad intervenuta regolarizzazione, della qualifica di apparecchio avanzato, ponendo a carico del proprietario tutte le eventuali spese connesse alla verifica ed alla procedura di sospensione.</p>	<p>sospensione, fino a intervenuta regolarizzazione, della qualifica di apparecchio VDS/VM-A, ponendo a carico del proprietario le eventuali spese connesse alla verifica e alla procedura di sospensione e di riattivazione della qualifica.</p>	
	<p>Art. 10 Apparecchi VDS/VM-120</p> <p>1. La qualifica di apparecchio VDS/VM-120 è attribuita dall'Aeroclub d'Italia agli apparecchi VDS/VM elementari con peso a vuoto massimo di 120 chilogrammi, escluso il paracadute balistico.</p> <p>2. Agli apparecchi VDS/VM-120 non può essere conferita la qualifica di VDS/VM-A.</p>	<p>Art. 10 Aeromobili VDS120</p> <p>1. La qualifica di aeromobile VDS120 è attribuita dall'Aero club d'Italia agli aeromobili VDS elementari con peso a vuoto massimo di 120 chilogrammi, escluso il paracadute balistico.</p> <p>2. Agli aeromobili VDS120 sono esclusi i privilegi previsti dall'Art.9 commi 3 e 4.</p>
<p>CAPO II NORME DI CIRCOLAZIONE Art. 9 Conduzione dei voli</p> <p>1. L'attività di volo con apparecchi VDS, è svolta in conformità delle regole del volo a vista diurno, delle regole dell'aria e degli altri regolamenti applicabili agli spazi aerei impegnati, emanati dall'ENAC e, in ogni caso, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo riferimento visivo con il suolo, l'acqua, gli ostacoli e l'eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico aereo. Gli apparecchi avanzati di cui all'articolo 8 fruiscono di tutti i servizi di navigazione aerea con le stesse</p>	<p>CAPO II NORME DI CIRCOLAZIONE Art. 11. Conduzione dei voli</p> <p>1. L'attività di volo con apparecchi VDS/VM è svolta in conformità alle regole del volo a vista diurno e speciale.</p> <p>2. Salva diversa autorizzazione dell'ENAC, sentiti i fornitori del servizio del traffico aereo, l'attività di volo con apparecchi VDS/VM è soggetta alle seguenti ulteriori limitazioni:</p> <p>a) al pilota titolare di licenza VDS/ VM-120 ai comandi di un</p>	<p>Capo II Norme di circolazione Art.11 Conduzione dei voli</p> <p>1. L'attività di volo con aeromobili VDS è svolta in conformità alle regole del volo a vista diurno e speciale con le medesime regole e limitazioni degli aeromobili di Aviazione Generale.</p> <p>2. Salva diversa autorizzazione dell'ENAC, sentiti i fornitori del servizio del traffico aereo, l'attività di volo con aeromobili VDS è soggetta alle seguenti ulteriori limitazioni:</p> <p>a) al pilota titolare di licenza VDS120 o superiore ai comandi di</p>

<p>modalità e gli stessi obblighi degli altri aeromobili e si attengono alle prassi operative concordate tra l'Aero Club d'Italia e il fornitore di servizi di traffico aereo competente.</p> <p>2. Salvo diversa autorizzazione dell'ENAC, sentito il fornitore di servizi di traffico aereo competente e tenuto conto di quanto previsto ai commi 3 e 5 nonché all'articolo 6, comma 2, l'attività VDS è svolta fuori dagli spazi aerei controllati e dalle zone di traffico aeroportuale, a distanza di sicurezza dagli ostacoli e a distanza non inferiore a cinque chilometri dagli aeroporti.</p> <p>3. Salvo diversa autorizzazione dell'ENAC, sentito il fornitore di servizi di traffico aereo competente, l'attività di volo effettuata con gli apparecchi di cui all'articolo 2, lettera b), e' consentita fino ad un'altezza massima di cinquecento piedi dal terreno, determinata con riferimento all'ostacolo più elevato nel raggio di cinque chilometri. Il limite di cinquecento piedi è elevato a mille piedi nei giorni di sabato e di domenica e nelle altre festività nazionali. Limitatamente alle scuole di volo riconosciute dall'Aero Club d'Italia il limite di cinquecento piedi e' elevato a mille piedi nel raggio di tre chilometri dall'ubicazione della pista, ove la scuola ha l'autorizzazione per svolgere la propria attività, previo obbligo di coordinamento con le autorità militari al fine di garantire la sicurezza del traffico militare operativo e di Stato.</p> <p>4. Agli apparecchi di cui all'articolo 2, lettera b), e' vietato il sorvolo di centri abitati, di assembramenti di persone, di agglomerati di case, di caserme, di depositi di munizioni, di porti militari, di stabilimenti e impianti industriali, di aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato. E,'</p>	<p>apparecchio VDS/ VM-120 o al pilota VDS/VM ai comandi di un apparecchio VDS/VM-120, VDS/VM o VDS/VM-A è consentito il volo esclusivamente al di fuori degli spazi aerei controllati, fuori dalle zone di traffico aeroportuale, a una distanza non inferiore a 5 chilometri dagli aeroporti e fino a una quota massima di 5.000 piedi dal terreno, determinata con riferimento all'ostacolo più elevato nel raggio di 5 chilometri;</p> <p>b) al pilota titolare di licenza VDS/VM in possesso di certificato di radiotelegrafia aeronautica, ai comandi di un apparecchio di cui all'articolo 8, comma 1, equipaggiato con apparato radio e transponder con modalità S, è consentito, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, richiedere l'autorizzazione all'attraversamento degli spazi aerei controllati;</p> <p>c) al pilota titolare di licenza VDS/VM ai comandi di un apparecchio equipaggiato con apparato radio VHF, qualora ritenuto necessario ai fini della sicurezza, è consentito presentare un piano di volo e usufruire del servizio SAR.</p> <p>3. Al pilota titolare di L-VDS/VM-A, ai comandi di un apparecchio VDS/VM-A, oltre a quanto previsto al comma 2, è consentito operare anche negli aeroporti aperti al traffico commerciale indicati dall'ENAC, nonché in tutto lo spazio aereo italiano. Analoga facoltà è concessa ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e di Paesi terzi secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei</p>	<p>un aeromobile VDS120 o al pilota con licenza VDS, in mancanza di licenza di radiotelegrafia, ai comandi di un aeromobile VDS, è consentito il volo esclusivamente al di fuori degli spazi aerei controllati, fuori dalle zone di traffico aeroportuale, a una distanza non inferiore a 5 chilometri dagli aeroporti e fino a una quota massima di 5.000 piedi dal terreno, determinata con riferimento all'ostacolo più elevato nel raggio di 5 chilometri. Qualora il Xpdr sia presente deve comunque essere attivato secondo le norme delle regole dell'aria.</p> <p>b) Al pilota in possesso di licenza VDS o superiore (licenza VDS/A, LAPL, PPL o superiori) ai comandi di un apparecchio VDS di cui all'Art.9 comma 2 è consentito l'uso di aeroporti minori e dell'apertura di piani di volo e dell'utilizzo dei servizi di informazione al volo purchè sia in possesso del certificato di radiotelegrafia aeronautica e che il volo non insista su spazi aerei controllati.</p> <p>c) Al pilota in possesso di licenza VDS/A o superiore (LAPL, PPL o superiori) ai comandi di un apparecchio VDS di cui All'Art.9 comma 3 è consentito l'apertura di piani di volo, l'attraversamento di spazi aerei controllati e, nel solo caso in cui l'aeromobile risponda anche ai criteri indicate nell'Art.9, comma 4, all'utilizzo di aeroporti anche aperti al traffico commerciale indicate dall'ENAC.</p> <p>d) Al pilota in possesso di licenza LAPL, PPL o superiori, ai comandi di un aeromobile VDS di cui all'Art.9, comma 4 sono concessi tutti i privilegi dell'Aviazione Generale.</p>
--	---	---

<p>inoltre, vietato il sorvolo delle linee e stazioni ferroviarie, di centrali elettriche, di dighe, di ospedali, di carceri e delle principali vie di comunicazione, che, quando strettamente necessario, possono essere sorvolate in senso ortogonale. E' altresì vietato il lancio di oggetti e di liquidi in volo.</p> <p>5. La titolarità della qualifica di pilota VDS avanzato o il possesso dell'attestato di istruttore VDS avanzato di cui all'articolo 18, abilitano il pilota responsabile, ai comandi di un apparecchio qualificato avanzato, ad operare su tutti gli aeroporti non aperti al traffico commerciale, su quelli aperti al traffico commerciale indicati dall'ENAC nonché in tutto lo spazio aereo italiano aperto al volo a vista. Analoga facoltà è concessa ai cittadini comunitari in possesso dell'attestato di cui all'articolo 11, comma 6, in caso di accordo concluso tra l'Aero Club d'Italia e l'ente omologo dello Stato di cittadinanza del pilota.</p> <p>6. Non sono consentiti impieghi diversi dall'attività VDS di cui all'articolo 2, lettera a) ad esclusione dell'attività di traino di apparecchi da volo libero e alianti VDS.</p>	<p>trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>3. Analoghe possibilità sono aperte a piloti ed apparecchi VDS comunitari purchè dotati delle medesime prescrizioni tecniche indicate dall'Art.9 e che siano titolari di un documento che ne attesti, nel loro paese, di analoghi privilegi.</p> <p>4. Il trasporto del passeggero è consentito purchè il Pilota in Comando abbia all'attivo almeno 16 ore di volo come PIC nel caso sia in possesso di una licenza di pilotaggio VDS. Nel caso di licenze superiori (LAPL e PPL e superiori) valgono le normative relative.</p>
<p>Art. 10 Voli in formazione, traino e precedenze per il volo libero</p> <p>1. L'attività VDS in formazione e' svolta dai piloti in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 11, comma 14.</p> <p>2. Il pilota in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 11, comma 14, può svolgere l'attività di traino aereo di apparecchi da volo libero e di alianti VDS. L'attività di traino è consentita con i soli apparecchi prodotti in serie ovvero in kit di montaggio, dichiarati idonei al traino dal costruttore e</p>	<p>Art. 12. Voli in formazione e traino</p> <p>1. Il volo in formazione è consentito, nel rispetto delle norme previste dall'Aeronautical information publication Italia, ai piloti VDS/VM in possesso di certificato di radiotelegrafia aeronautica e con apparecchi VDS/VM equipaggiati con radio, trasponder con capacità minima di modalità A e modalità C, con altimetro, con anemometro e con bussola magnetica e a una distanza di sicurezza non</p>	<p>Art. 12 Voli in formazione e traino</p>

<p>autorizzati dall'Aero Club d'Italia con apposita annotazione sul certificato di identificazione, in conformità alle prescrizioni riportate nel manuale di volo.</p> <p>3. Gli apparecchi per il volo libero che conducono il volo in condizioni di ascendenza termica, con rotta ascendente a spirale, hanno precedenza rispetto agli altri apparecchi per il volo libero. Il senso di rotazione, destro o sinistro, nella conduzione del volo a spirale all'interno dell'ascendenza termica, è determinato dal primo apparecchio per il volo libero che occupa la medesima ascendenza termica. Gli apparecchi per il volo libero che occupano successivamente la stessa ascendenza termica, a qualsiasi quota devono adeguare il senso di rotazione a quello dell'apparecchio per il volo libero già presente. Il pilota responsabile che conduce il volo a spirale all'interno della termica, deve dare la precedenza all'apparecchio per il volo libero sottostante che procede con un rateo di salita maggiore nella stessa termica.</p>	<p>inferiore a 50 metri l'uno dall'altro.</p> <p>2. La partecipazione a manifestazioni aeree con volo in formazione è autorizzata con apparecchi VDS/VM-A e con piloti in possesso di L-VDS/VM-A che abbiano conseguito l'abilitazione al volo in formazione attraverso la frequenza con esito positivo di un apposito corso teorico e pratico, con esame finale, istituito dall'Aero club d'Italia e approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC. Analoga facoltà è concessa ai piloti di paramotori e di pendolari purché abbiano conseguito l'abilitazione al volo in formazione attraverso la frequenza con esito positivo di un apposito corso teorico e pratico, con esame finale, istituito dall'Aero club d'Italia e approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC.</p> <p>3. Il pilota in possesso di L-VDS/VM o L-VDS/VM-A e dell'abilitazione di cui all'articolo 13, comma 10, può svolgere l'attività di traino nei limiti indicati dal costruttore nel manuale di volo. L'attività di traino è consentita solo con apparecchi prodotti in serie ovvero in kit di montaggio, dichiarati idonei al traino dal costruttore e autorizzati dall'Aero club d'Italia con apposita annotazione sul certificato di identificazione, in conformità alle prescrizioni riportate nel manuale di volo.</p>	<p>1. La partecipazione a manifestazioni aeree, a sessioni istruzionali e di allenamento che prevedono il volo in formazione è autorizzata con aeromobili VDS che rispondono alle condizioni di cui all'Art.9, comma 4 e con piloti in possesso di licenza VDS avanzata o LAPL, PPL e superiori che abbiano conseguito l'abilitazione al volo in formazione attraverso la frequenza con esito positivo di un apposito corso teorico e pratico, con esame finale, istituito dall'Aero club d'Italia e approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC. Analoga facoltà è concessa ai piloti di paramotori e di pendolari purché abbiano conseguito l'abilitazione al volo in formazione attraverso la frequenza con esito positivo di un apposito corso teorico e pratico, con esame finale, istituito dall'Aero club d'Italia e approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC.</p> <p>2. Il pilota in possesso di licenza VDS o superiori, e dell'abilitazione di cui all'articolo 13, comma 10, può svolgere l'attività di traino nei limiti indicati dal costruttore nel manuale di volo. L'attività di traino è consentita solo con apparecchi prodotti in serie ovvero in kit di montaggio, dichiarati idonei al traino dal costruttore e autorizzati dall'Aero club d'Italia con apposita annotazione sul certificato di identificazione, in conformità alle prescrizioni riportate nel manuale di volo.</p>
<p>CAPO III ACCERTAMENTO DI IDONEITÀ PER L'ATTIVITÀ DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO Art. 11</p>	<p>CAPO III ACCERTAMENTO DI IDONEITÀ PER L'ATTIVITÀ DI VDS/VM Art. 13.</p>	<p>CAPO III ACCERTAMENTO DI IDONEITÀ PER L'ATTIVITÀ VDS Art. 13.</p>

Attestato di idoneità, abilitazioni e qualifiche	Licenze di volo per VDS/VM e abilitazioni	Licenze di volo per aeromobili VDS e abilitazioni
<p>1. L'attestato di idoneità al pilotaggio VDS è rilasciato dall'Aero Club d'Italia e consente di svolgere l'attività di volo con gli apparecchi VDS con le caratteristiche tecniche di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106.</p> <p>2. Per il rilascio dell'abilitazione all'uso degli apparecchi VDS biposto con passeggero a bordo è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti: a) attestato di istruttore VDS conseguito in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento; b) autocertificazione relativa allo svolgimento di almeno trenta ore come responsabile ai comandi e superamento dell'esame di cui all'articolo 17, comma 3; c) brevetto o licenza le cui abilitazioni di pilota di velivolo o di elicottero siano in corso di validità ovvero scadute da non oltre un anno;</p> <p>3. Per il conseguimento dell'attestato di cui al comma 1, è richiesta la partecipazione ai corsi indetti dall'Aero Club d'Italia, con le modalità dallo stesso stabilite ed approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Enac, con superamento di prove d'esame finali.</p> <p>4. Ai fini del conseguimento dell'attestato di idoneità al pilotaggio VDS e dell'abilitazione di cui al comma 2, sono esentati dagli obblighi di cui al comma 3, coloro che sono in possesso di licenze aeronautiche con abilitazioni al pilotaggio di velivoli o elicotteri, in corso di validità, ovvero scadute da non oltre un anno.</p> <p>5. Possono conseguire l'attestato di cui al comma 1, i cittadini comunitari nonché i cittadini dei Paesi terzi, che siano in regola con</p>	<p>1. La L-VDS/VM e le relative abilitazioni sono rilasciate dall'Aero club d'Italia e, purché in corso di validità, consentono di svolgere l'attività di volo con gli apparecchi aventi le caratteristiche tecniche di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/ 1139. La L-VDS/VM-120 consente di svolgere l'attività di volo solo con gli apparecchi VDS/VM-120.</p> <p>2. Per il conseguimento della licenza VDS-VM e delle successive abilitazioni è richiesta la frequenza con esito positivo di appositi corsi, con esami finali, istituiti dall'Aero club d'Italia con modalità stabilite da un regolamento tecnico adottato dall'Aero club d'Italia e approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC.</p> <p>3. I piloti in possesso di licenze aeronautiche civili o militari in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero scadute da non oltre un anno dalla medesima data, possono richiedere il rilascio d'ufficio della L-VDS/VM-A e delle corrispondenti abilitazioni possedute. Le modalità per il rilascio sono stabilite dal regolamento tecnico di cui al comma 2.</p> <p>4. Ai fini del rilascio della L-VDS/VM-A, il richiedente presenta il certificato di idoneità psicofisica di cui all'articolo 15.</p> <p>5. La certificazione medica, sia nel caso di primo rilascio che dei successivi rinnovi, ha validità per un massimo di due anni. Resta salva la facoltà del medico, in seguito ad accurata anamnesi, di prescrivere una durata inferiore</p>	<p>1. La licenze VDS e le relative abilitazioni sono rilasciate dall'Aero club d'Italia e, purché in corso di validità, consentono di svolgere l'attività di volo con gli aeromobili VDS. La licenza VDS120 consente di svolgere l'attività di volo solo con gli aeromobili VDS120.</p> <p>2. Per il conseguimento della licenza VDS e delle successive abilitazioni è richiesta la frequenza con esito positivo di appositi corsi, con esami finali, istituiti dall'Aero club d'Italia con modalità stabilite da un regolamento tecnico adottato dall'Aero club d'Italia e approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC.</p> <p>3. I piloti in possesso di licenze aeronautiche civili o militari scadute da non oltre due anni, possono richiedere il rilascio d'ufficio della Licenza VDS avanzata e delle corrispondenti abilitazioni possedute. Le modalità per il rilascio sono stabilite dal regolamento tecnico di cui al comma 2.</p> <p>4. Ai fini del rilascio della Licenza VDS, il richiedente presenta il certificato di idoneità psicofisica di cui agli articoli 14 e 15.</p> <p>5. La certificazione medica, sia nel caso di primo rilascio che dei successivi rinnovi, ha validità per un massimo di due anni se rilasciata nella forma indicata nell'Art.14, comma 1, punto c, altrimenti vale la scadenza indicata nel relativo documento. Resta salva la facoltà del medico, in</p>

<p>la normativa nazionale in materia di soggiorno e in presenza di accordi di reciprocità stipulati tra l'Aero Club d'Italia e l'ente omologo dello Stato di provenienza.</p> <p>6. I cittadini comunitari praticano l'attività VDS sul territorio italiano previo possesso di un attestato abilitante a tale attività rilasciato dall'ente omologo dello Stato di appartenenza.</p> <p>7. I cittadini dei Paesi terzi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, praticano l'attività di volo VDS sul territorio nazionale previo possesso di un attestato in corso di validità, rilasciato dall'ente omologo dello Stato di appartenenza, purché riconosciuto dall'Aero Club d'Italia. Ai cittadini dei Paesi terzi è comunque consentito partecipare alle gare ed alle manifestazioni organizzate dalla Federazione Aeronautica Internazionale (FAI) nonché alle relative attività preparatorie ove in possesso della licenza sportiva FAI in corso di validità, rilasciata per il tramite dell'Aero Club nazionale di appartenenza nonché di un attestato abilitante all'attività VDS rilasciato dallo Stato di appartenenza, ancorché non riconosciuto dall'Aero Club d'Italia.</p> <p>8. Ai fini del rilascio dell'attestato di cui al comma 1, il richiedente presenta il certificato di idoneità psico-fisica, di cui all'articolo 13, nonché il nulla osta di cui all'articolo 14. La certificazione medica, sia nel caso di primo rilascio che dei successivi rinnovi, ha validità per un massimo di due anni, ridotti ad un anno al compimento del quarantesimo anno di età per i piloti che svolgono l'attività di istruttore VDS. Resta salva la facoltà del medico di prescrivere una durata inferiore della certificazione medica nei casi previsti</p>	<p>della certificazione medica qualora ritenuto opportuno.</p> <p>6. Per il rinnovo della L-VDS/VM, il pilota, entro la data di scadenza della certificazione medica, trasmette all'Aero club d'Italia un nuovo certificato di idoneità psicofisica accompagnato da una dichiarazione, rilasciata nelle forme di legge, con la quale attesta di avere svolto regolare attività di volo nel periodo di validità della certificazione medica. L'Aero club d'Italia, previa verifica della conformità della certificazione presentata, aggiorna la data di scadenza della visita medica sulla licenza.</p> <p>7. Il rinnovo della L-VDS/VM dopo la scadenza della visita medica è effettuato secondo le modalità stabilite dal regolamento tecnico di cui al comma 2.</p> <p>8. La licenza VDS/VM:</p> <p>a) deve essere sempre portata con sé dal pilota quando questi svolge attività di volo;</p> <p>b) consente di volare da solo e, qualora il pilota sia in possesso dell'abilitazione biposto, con passeggeri a bordo;</p> <p>c) è da considerare in corso di validità solo qualora la data della visita medica registrata dall'Aero club d'Italia sul documento risulti non scaduta;</p> <p>d) riporta obbligatoriamente:</p> <p>1) il nominativo del pilota;</p> <p>2) la data di scadenza della visita medica;</p> <p>3) le abilitazioni possedute;</p> <p>e) in fase di rinnovo, in attesa di ricevere la licenza aggiornata, è</p>	<p>seguito ad accurata anamnesi, di prescrivere una durata inferiore della certificazione medica qualora ritenuto opportuno.</p> <p>6. L'attività di volo è comunque subordinata al possesso del documento attestante il requisito medico. L'originale od una copia dello stesso deve essere nelle disponibilità del pilota durante l'attività VDS.</p> <p>7. La licenza VDS/VM:</p> <p>a) deve essere sempre portata con sé dal pilota quando questi svolge attività di volo;</p> <p>b) è da considerare in corso di validità solo qualora sia accompagnata da un documento attestante la idoneità psicofisica in corso di validità;</p> <p>c) riporta obbligatoriamente:</p> <p>1) il nominativo del pilota;</p> <p>2) le abilitazioni possedute;</p>
--	---	---

<p>all'allegato I. Entro la data di scadenza, l'interessato trasmette all'Aero Club d'Italia una nuova certificazione d'idoneità psico-fisica. L'Aero Club d'Italia, previa verifica della conformità della certificazione ai requisiti di cui all'articolo 13, trascrive l'avvenuta registrazione sull'attestato.</p> <p>9. L'Aero Club d'Italia rilascia l'attestazione della qualifica di pilota VDS avanzato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) attestato di idoneità al pilotaggio VDS con apparecchi provvisti di motore; b) abilitazione al trasporto del passeggero conseguita da almeno un anno; c) certificato di idoneità psico-fisica in corso di validità; d) frequenza e superamento di un corso di radiotelefonia approvato dall'Aero Club d'Italia, con rilascio di certificato di radiotelefonia aeronautica da parte di un ente abilitato. Il programma del corso di radiotelefonia è predisposto dall'Aero Club d'Italia in conformità alla normativa vigente per il conseguimento della licenza di pilota privato; e) superamento di apposito esame presso una scuola abilitata dall'Aero Club d'Italia al rilascio della attestazione della qualifica di pilota VDS avanzato.</p> <p>10. E' esentato dalle prescrizioni del comma 9, il titolare dell'attestato di idoneità di cui ai commi 1 e 2, che ha già conseguito licenze aeronautiche o brevetto di pilota militare, le cui abilitazioni al pilotaggio di velivoli o di alianti o di elicotteri siano in corso di validità ovvero scadute da non oltre 1 anno. Sono esentati dalle disposizioni di cui al comma 9, lettera d), i titolari di licenze aeronautiche o di brevetto di pilota militare, abilitanti al pilotaggio di velivoli, alianti o elicotteri ancorché scadute ed i possessori di certificato di radiotelefonia aeronautica già</p>	<p>permesso svolgere attività di volo dalla data di scadenza della licenza fino ai trenta giorni successivi purché il pilota sia in possesso della copia della nuova visita medica, rilasciata ai sensi dell'articolo 14, che confermi l'idoneità al pilotaggio.</p> <p>9. L'abilitazione al volo in formazione è rilasciata dall'Aero club d'Italia al pilota in possesso della L-VDS/VM e della licenza di radiotelefonia aeronautica previa frequenza con esito positivo di un apposito corso, con esame finale, istituito dall'Aero club d'Italia e approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC. Il pilota in possesso del brevetto di pilota militare è esonerato dalla partecipazione al corso.</p> <p>10. L'abilitazione al traino per apparecchi VDS è rilasciata dall'Aero club d'Italia al titolare della L-VDS/VM o L-VDS/VM-A in possesso dell'abilitazione al trasporto di passeggeri da almeno tre anni previa frequenza con esito positivo di un apposito corso, con esame finale, istituito dall'Aero club d'Italia e approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC. Il titolare di licenza aeronautica con abilitazione al traino in corso di validità è esonerato dalla partecipazione al corso.</p> <p>11. Sono abilitate allo svolgimento dei corsi per il rilascio delle abilitazioni al volo in formazione e al traino le scuole certificate e abilitate per tale attività didattica i cui istruttori sono in possesso delle relative abilitazioni.</p> <p>12. Possono conseguire la L-VDS/VM, oltre ai cittadini italiani, anche i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e i cittadini di Paesi terzi secondo le</p>	<p>8. L'abilitazione al volo in formazione è rilasciata dall'Aero club d'Italia al pilota in possesso della licenza VDS e della licenza di radiotelefonia aeronautica previa frequenza con esito positivo di un apposito corso, con esame finale, istituito dall'Aero club d'Italia e approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC. Il pilota in possesso del brevetto di pilota militare è esonerato dalla partecipazione al corso.</p> <p>9. L'abilitazione al traino per aeromobili è rilasciata dall'Aero club d'Italia al titolare della Licenza VDS o licenza superiore in possesso dell'abilitazione al trasporto di passeggeri da almeno tre anni previa frequenza con esito positivo di un apposito corso, con esame finale, istituito dall'Aero club d'Italia e approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC. Il titolare di licenza aeronautica con abilitazione al traino in corso di validità è esonerato dalla partecipazione al corso.</p> <p>10. Sono abilitate allo svolgimento dei corsi per il rilascio delle abilitazioni al volo in formazione e al traino le scuole certificate e abilitate per tale attività didattica i cui istruttori sono in possesso delle relative abilitazioni.</p> <p>11. Possono conseguire la licenza VDS, oltre ai cittadini italiani, anche i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e i cittadini di Paesi terzi secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei</p>
---	---	---

<p>conseguito alla data di entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>11. Sono abilitate allo svolgimento di corsi di radiotelefonìa le scuole i cui istruttori sono qualificati secondo la normativa vigente per il conseguimento della licenza di pilota privato.</p> <p>12. Sono abilitate al rilascio della attestazione della qualifica di pilota VDS avanzato, le scuole i cui istruttori hanno la qualifica di istruttore VDS avanzato.</p> <p>13. La qualifica di pilota VDS avanzato ha validità biennale. Entro la data di scadenza della certificazione, su istanza dell'interessato, la scuola abilitata rilascia un nuovo nulla osta dandone comunicazione all'Aero Club d'Italia per le previste registrazioni. Con apposito regolamento dell'Aero Club d'Italia, approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono predisposte le modalità di rilascio del nulla osta.</p> <p>14. L'abilitazione al volo in formazione è rilasciata dall'Aero Club d'Italia al pilota in possesso della qualifica di cui al comma 9, previo superamento di apposito esame. E' esentato dalla prevista prova d'esame il titolare di brevetto militare. L'abilitazione al traino è rilasciata dall'Aero Club d'Italia al possessore dell'attestato di cui al comma 1, che abbia conseguito l'abilitazione al trasporto del passeggero di cui al comma 2, da almeno tre anni e superato apposito esame. Il titolare di licenza aeronautica con abilitazione al traino in corso di validità è esonerato dalla prevista prova d'esame. Sono abilitate allo svolgimento dei corsi per il rilascio delle abilitazioni al traino e al volo in formazione, le scuole i cui istruttori sono in possesso delle relative abilitazioni.</p>	<p>modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>13. I cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea praticano l'attività di VDS/VM nel territorio nazionale previo possesso di un attestato o di una licenza VDS/VM in corso di validità, rilasciata dall'ente preposto dello Stato di appartenenza, nonché di un documento di identità in corso di validità valido per l'espatrio.</p> <p>14. I cittadini di Paesi terzi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, praticano l'attività di VDS/VM secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 12.</p> <p>15. I cittadini di Paesi terzi non residenti in Italia, in possesso della licenza sportiva della Federazione aeronautica internazionale (FAI) rilasciata per il tramite dell'Aero club nazionale di appartenenza e di una L-VDS/VM rilasciata dallo Stato di appartenenza, ancorché non riconosciuta dall'Aero club d'Italia, e di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità possono partecipare alle gare e alle manifestazioni aeree che si svolgono nel territorio italiano.</p> <p>16. I cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea possono richiedere la conversione della propria L-VDS/VM e delle proprie qualifiche, ad eccezione della qualifica di istruttore VDS, secondo le modalità stabilite dall'Aero club d'Italia e approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC.</p>	<p>trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>12. I cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea praticano l'attività VDS nel territorio nazionale previo possesso di un attestato o di una licenza VDS in corso di validità, rilasciata dall'ente preposto dello Stato di appartenenza, nonché di un documento di identità in corso di validità valido per l'espatrio.</p> <p>13. I cittadini di Paesi terzi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, praticano l'attività VDS secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 12.</p> <p>14. I cittadini di Paesi terzi non residenti in Italia, in possesso della licenza sportiva della Federazione aeronautica internazionale (FAI) rilasciata per il tramite dell'Aero club nazionale di appartenenza e di una Licenza VDS rilasciata dallo Stato di appartenenza, ancorché non riconosciuta dall'Aero club d'Italia, e di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità possono partecipare alle gare e alle manifestazioni aeree che si svolgono nel territorio italiano</p> <p>15. I cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea possono richiedere la conversione della propria Licenza VDS e delle proprie qualifiche, ad eccezione della qualifica di istruttore VDS, secondo le modalità stabilite dall'Aero club d'Italia e approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC.</p> <p>16. I cittadini di Paesi terzi possono chiedere la conversione di cui al comma 16 con le modalità</p>
--	---	--

	<p>17. I cittadini di Paesi terzi possono chiedere la conversione di cui al comma 16 con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12.</p>	<p>definite dal decreto di cui al comma 12.</p>
<p>Art. 12 Visita medica</p> <p>1. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività VDS sono effettuate apposite visite mediche presso le strutture sanitarie di cui all'articolo 13. 2. I titolari di licenze aeronautiche per l'esercizio dell'attività turistica o professionale, in possesso della prescritta certificazione medica, sono esonerati dagli obblighi di cui al comma 1. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8.</p>	<p>Art. 14. Visita medica</p> <p>1. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità psicofisica per lo svolgimento dell'attività di VDS/VM sono effettuate apposite visite mediche presso le strutture sanitarie di cui all'articolo 15.</p> <p>2. I titolari di licenze per l'esercizio dell'aviazione generale commerciale o del brevetto di pilota militare in possesso della prescritta certificazione medica in corso di validità sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 13, commi 13 e 14.</p>	<p>Art.14 Visita medica</p> <p>1.L'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività di volo VDS viene ottenuta nei segg. Casi:</p> <p>a)Possesso di una patente di guida categoria B o superiore la cui idoneità medica sia in corso di validità e non sia soggetta a restrizioni differenti da quelle dell'obbligo di lenti correttive, a condizione che l'attività venga eseguita indossando le lenti correttive menzionate;</p> <p>b)Possesso di un certificato medico abilitante alla licenza di volo non VDS utilizzata per l'effettuazione del volo medesimo</p> <p>c)Mediante visita medica presso le strutture sanitarie di cui all'Art.15.</p>
<p>Art. 13 Organismi preposti al rilascio della certificazione medica - requisiti richiesti</p> <p>1. La certificazione medica di idoneità psico-fisica ai fini dell'attività VDS è rilasciata da un Istituto Medico Legale dell'Aeronautica militare o da una Unità Sanitaria Locale o da un medico dell'Aeronautica militare o da un medico specializzato in medicina dello sport ovvero in medicina aeronautica e spaziale.</p> <p>2. I requisiti medici di idoneità al pilotaggio degli apparecchi VDS sono specificati nell'allegato I al presente decreto.</p>	<p>Art. 15. Organismi preposti al rilascio della certificazione medica. Requisiti richiesti</p> <p>1. La certificazione medica di idoneità psicofisica ai fini dell'attività di VDS/VM è rilasciata da un istituto medico legale dell'Aeronautica militare, da un'azienda sanitaria locale, da un medico dell'Aeronautica militare, da un medico specializzato in medicina dello sport, da un medico specializzato in medicina aeronautica e spaziale o da un AME.</p>	<p>Art. 15. Organismi preposti al rilascio della certificazione medica. Requisiti richiesti</p> <p>1. La certificazione medica di idoneità psicofisica ai fini dell'attività VDS può essere rilasciata da un istituto medico legale dell'Aeronautica militare, da un'azienda sanitaria locale, da un medico dell'Aeronautica militare, da un medico specializzato in medicina dello sport, da un medico specializzato in medicina aeronautica e spaziale o da un AME.</p>

	<p>2. I requisiti medici di idoneità al pilotaggio degli apparecchi VDS/VM sono i seguenti:</p> <p>a) visus non inferiore a 5/10 per ciascun occhio raggiungibili anche con l'uso di lenti correttive. In tale ultima ipotesi, il certificato medico deve farne menzione e l'uso delle lenti durante il volo è obbligatorio;</p> <p>b) campo visivo e stereoscopico normali;</p> <p>c) capacità di percepire i colori in trasparenza;</p> <p>d) capacità di percepire la voce ordinaria di conversazione da ciascun orecchio a una distanza non inferiore a 2 metri, volgendo le spalle all'esaminatore;</p> <p>e) funzione vestibolare normale;</p> <p>f) assenza di anomalie psicofisiche incompatibili con l'esercizio dell'attività di VDS/VM.</p>	<p>2. I requisiti medici di idoneità al pilotaggio degli aeromobili VDS sono i seguenti:</p> <p>a) visus non inferiore a 5/10 per ciascun occhio raggiungibili anche con l'uso di lenti correttive. In tale ultima ipotesi, il certificato medico deve farne menzione e l'uso delle lenti durante il volo è obbligatorio;</p> <p>b) campo visivo e stereoscopico normali;</p> <p>c) capacità di percepire i colori in trasparenza;</p> <p>d) capacità di percepire la voce ordinaria di conversazione da ciascun orecchio a una distanza non inferiore a 2 metri, volgendo le spalle all'esaminatore;</p> <p>e) funzione vestibolare normale;</p> <p>f) assenza di anomalie psicofisiche incompatibili con l'esercizio dell'attività VDS.</p> <p>3. In caso di disabilità il medico segnala le stesse che richiedono l'uso di modifiche all'aeromobile VDS in modo da consentirne l'attività VDS, regolata dal regolamento di cui all'Art.13, comma 2.</p>
<p>Art. 14 Nulla osta del Questore</p> <p>1. Per il rilascio dell'attestato di idoneità al pilotaggio VDS, il richiedente presenta il nulla osta rilasciato dal Questore della provincia di residenza, che valuta anche l'inesistenza di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della sicurezza dello Stato nonché in relazione al</p>		

<p>contrasto del terrorismo internazionale.</p> <p>2. I cittadini dei Paesi terzi non residenti, in possesso della licenza sportiva rilasciata dalla Federazione Aeronautica Internazionale (FAI) e di un attestato abilitante al pilotaggio VDS, rilasciato dal competente ente dello Stato di appartenenza, non riconosciuto dall'Aero Club d'Italia, possono partecipare alle gare ed alle manifestazioni di cui all'articolo 11, comma 7, previo nulla osta del Questore competente per il luogo delle gare sportive o delle manifestazioni aeronautiche.</p> <p>3. I cittadini dei Paesi terzi non residenti, in possesso di attestato abilitante al pilotaggio VDS rilasciato dal competente ente dello Stato di appartenenza, riconosciuto dall'Aero Club d'Italia, possono praticare attività VDS sul territorio nazionale previo nulla osta del Questore competente per il luogo ove ha inizio l'attività VDS.</p> <p>4. I cittadini dei Paesi terzi non residenti, in possesso di attestato abilitante al pilotaggio VDS rilasciato dal competente ente dello Stato di appartenenza, riconosciuto dall'Aero Club d'Italia, che intendano raggiungere il territorio nazionale a bordo di apparecchi VDS, devono chiedere il nulla osta del Questore competente per il luogo di destinazione sul territorio nazionale, individuato nel piano di volo.</p>		
<p>CAPO IV ATTIVITA' PREPARATORIA E DIDATTICA Art. 15 Attività preparatoria per il conseguimento di attestati di idoneità e regolamento tecnico dell'Aero Club d'Italia</p>	<p>CAPO IV ATTIVITÀ PREPARATORIA E DIDATTICA Art. 16. Attività preparatoria per il conseguimento della L-VDS/VM</p>	<p>CAPO IV ATTIVITÀ PREPARATORIA E DIDATTICA Art. 16. Attività preparatoria per il conseguimento della licenza VDS</p>

<p>1. L'attività teorico-pratica per il rilascio dell'attestato di idoneità al pilotaggio VDS nonché delle qualifiche e delle abilitazioni di cui al presente regolamento, è svolta dalle scuole di volo riconosciute dall'Aero Club d'Italia. I corsi si svolgono, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'Aero Club d'Italia, presso gli Aero Club federati e gli Enti aggregati all'Aero Club d'Italia.</p> <p>2. L'Aero Club d'Italia definisce con proprio regolamento, approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Enac, i requisiti per il riconoscimento delle scuole di volo con particolare riferimento all'organizzazione, al personale, alle infrastrutture, agli ausili didattici, alle modalità di svolgimento degli esami, alle modalità di accertamento e di mantenimento dei requisiti richiesti.</p>	<p>e regolamento tecnico dell'Aero club d'Italia</p> <p>1. L'attività teorico-pratica per il rilascio della L-VDS/VM e per il conseguimento delle pertinenti abilitazioni, per i corsi di perfezionamento e per altre forme addestrative è svolta dalle scuole di volo certificate dall'Aero club d'Italia. I corsi si svolgono, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'Aero club d'Italia e approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC, presso le scuole di volo certificate degli aero club federati e degli enti aggregati all'Aero club d'Italia.</p> <p>2. L'Aero club d'Italia stabilisce con proprio regolamento, approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC, i requisiti per il riconoscimento delle scuole di volo, con particolare riferimento all'organizzazione, al personale, alle infrastrutture e agli ausili didattici, i programmi didattici, le modalità di svolgimento degli esami e le modalità di accertamento e di mantenimento dei requisiti richiesti.</p> <p>3. L'attività didattica di VDS/VM, nel territorio nazionale, è svolta solo dalle scuole italiane certificate dall'Aero club d'Italia. Le scuole degli Stati membri dell'Unione europea svolgono attività didattica nel territorio italiano solo presso le scuole certificate dall'Aero club d'Italia disponibili a ospitarla, subordinatamente alla firma di uno specifico memorandum d'intesa tra la scuola richiedente e la scuola ospitante e all'autorizzazione dell'Aero club d'Italia.</p>	<p>e regolamento tecnico dell'Aero club d'Italia</p> <p>1.L'attività teorico-pratica per il rilascio della Licenza VDS e per il conseguimento delle pertinenti abilitazioni, per i corsi di perfezionamento e per altre forme addestrative è svolta dalle scuole di volo certificate dall'Aero club d'Italia. I corsi si svolgono, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'Aero club d'Italia e approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC, presso le scuole di volo certificate degli aero club federati e degli enti aggregati all'Aero club d'Italia.</p> <p>2.L'Aero club d'Italia stabilisce con proprio regolamento, approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC, i requisiti per il riconoscimento delle scuole di volo, con particolare riferimento all'organizzazione, al personale, alle infrastrutture e agli ausili didattici, i programmi didattici, le modalità di svolgimento degli esami e le modalità di accertamento e di mantenimento dei requisiti richiesti.</p> <p>3. Le scuole degli Stati membri dell'Unione europea possono svolgere attività didattica nel territorio italiano a fronte della firma di uno specifico memorandum d'intesa tra la scuola richiedente ed una scuola certificata dall'Aero club d'Italia disponibile a ospitarla, e previa autorizzazione dell'Aero club d'Italia.</p>
<p>Art. 16 Ammissione ai corsi</p>	<p>Art. 17.</p>	<p>Art.17 Ammissione ai corsi</p>

<p>1. Per l'ammissione ai corsi per il rilascio dell'attestato di idoneità al pilotaggio VDS è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) età non inferiore ad anni diciotto oppure ad anni sedici, previo consenso reso nelle forme prescritte di legge, da parte di colui che ne esercita la potestà genitoriale;</p> <p>b) certificazione medica di idoneità psico-fisica in corso di validità rilasciata da uno degli organismi di cui all'articolo 13;</p> <p>c) attestazione di richiesta del nulla osta del Questore, di cui all'articolo 14</p>	<p>Ammissione ai corsi</p> <p>1. Per l'ammissione ai corsi per il rilascio della L-VDS/VM è richiesta un'età non inferiore ad anni diciotto o ad anni sedici, previo consenso, reso nelle forme prescritte dalla legge, da parte di chi esercita la potestà genitoriale. Per la L-VDS/VM-120 è richiesta un'età non inferiore ad anni quattordici, previo consenso, reso nelle forme prescritte dalla legge, da parte di chi esercita la potestà genitoriale. Per l'iscrizione ai corsi è necessario presentare:</p> <p>a) la certificazione medica di idoneità psicofisica in corso di validità rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1;</p> <p>b) una fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.</p> <p>2. Per il conseguimento dell'abilitazione al trasporto di passeggeri è richiesta un'età non inferiore ad anni diciassette, previo consenso, reso nelle forme prescritte dalla legge, da parte di chi esercita la potestà genitoriale.</p>	<p>1. Per l'ammissione ai corsi per il rilascio della Licenza VDS è richiesta un'età non inferiore ad anni diciotto o ad anni sedici, previo consenso, reso nelle forme prescritte dalla legge, da parte di chi esercita la potestà genitoriale. Per la licenza VDS120 è richiesta un'età non inferiore ad anni quattordici, previo consenso, reso nelle forme prescritte dalla legge, da parte di chi esercita la potestà genitoriale. Per l'iscrizione ai corsi è necessario presentare:</p> <p>a) la certificazione medica di idoneità psicofisica in corso di validità rilasciata in una delle forme indicate all'articolo 14, comma 1;</p> <p>b) una fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.</p> <p>2. Il privilegio del trasporto passeggeri è esercitabile solo dal pilota non minorenni.</p>
<p>Art. 17 Programmi dei corsi</p> <p>1. I programmi didattici dei corsi di cui all'articolo 15, approvati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC, afferiscono a lezioni teoriche e a esercitazioni pratiche.</p> <p>2. Ai fini del conseguimento dell'attestato di cui all'articolo 11, comma 1, la frequenza alle lezioni di teoria non può essere inferiore a trentatre ore mentre quella</p>		

relativa alle esercitazioni pratiche non può essere inferiore a sedici ore comprensive di quattro missioni in volo da solista.

Le lezioni di teoria comprendono nozioni di base delle seguenti materie: a) aerodinamica; b) meteorologia; c) tecnologia e prestazioni degli apparecchi VDS; d) tecnica di pilotaggio; e) operazioni ed atterraggi di emergenza; f) norme di circolazione ed elementi di fonìa aeronautica; g) navigazione aerea; h) elementi di legislazione aeronautica; i) sicurezza del volo.

3. L'esame per il conseguimento della abilitazione al pilotaggio di apparecchi VDS biposto con passeggero a bordo di cui all'articolo 11, comma 2, e al volo in formazione di cui all'articolo 11, comma 14, è svolto mediante una prova di volo con istruttore designato dall'Aero Club d'Italia. L'abilitazione al traino di cui all'articolo 11, comma 14, è rilasciata previa frequenza di apposito corso teorico e svolgimento di attività di volo di almeno otto ore con prova d'esame finale.

4. I programmi delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche per il conseguimento della qualifica di pilota avanzato di cui all'articolo 11, comma 9, prevedono la frequenza di un corso di almeno otto ore di lezioni di teoria e un'attività di almeno cinque ore di esercitazioni pratiche. Le lezioni teoriche comprendono nozioni di base delle seguenti materie: a) regole dell'aria, regolazione del traffico aereo e dei servizi del traffico aereo, comunicazioni per il volo a vista, suddivisione dello spazio aereo, classificazione degli aeroporti, attività di volo negli spazi aerei controllati ed operazioni aeroportuali; b) studio e preparazione del volo con particolare riferimento ai servizi forniti dagli enti di controllo del

<p>traffico aereo ed ai servizi di informazione aeronautica; c) procedure di emergenza.</p> <p>5. Le esercitazioni pratiche a bordo di un apparecchio VDS avanzato, che sono svolte in presenza di istruttore, comprendono attività di volo in spazio aereo controllato ed addestramento di volo specifico nell'ambito di circuiti aeroportuali in costanza di traffico di aviazione generale.</p>		
<p>Art. 18 Attestato di istruttore VDS e di istruttore VDS avanzato</p> <p>1. L'attestato di idoneità di istruttore VDS è rilasciato dall'Aero Club d'Italia a seguito del superamento delle prove d'esame di cui all'articolo 19, relative al corso istituito dallo stesso Aero Club d'Italia con le modalità e i criteri approvati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC. Il programma del corso comprende anche lezioni di didattica e tecnica di insegnamento.</p> <p>2. Per essere ammessi al corso di cui al comma 1, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) età non inferiore ad anni ventuno; b) diploma di scuola media superiore; c) attestato d'idoneità al pilotaggio VDS rilasciata da almeno tre anni e abilitazione al trasporto del passeggero rilasciata da almeno un anno.</p> <p>3. L'attestato di idoneità di istruttore VDS avanzato è rilasciato agli istruttori in possesso dei seguenti requisiti: a) qualifica di pilota VDS avanzato conseguita da almeno un anno; b) attestato di idoneità di istruttore VDS con apparecchi provvisti di motore e autocertificazione dell'attività svolta per almeno</p>	<p>Art. 18. Abilitazione di istruttore VDS/VM e di istruttore VDS/VM-A</p> <p>1. L'abilitazione di istruttore VDS/VM e di istruttore VDS/VM-120 è rilasciata dall'Aero club d'Italia a seguito del superamento delle prove d'esame relative a un corso istituito dallo stesso Aero club d'Italia con le modalità e secondo i criteri approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC. Il programma del corso comprende anche lezioni di didattica e tecnica di insegnamento.</p> <p>2. Per essere ammessi al corso di cui al comma 1, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) età non inferiore ad anni ventuno;</p> <p>b) diploma di scuola secondaria di secondo grado;</p> <p>c) possesso di L-VDS/VM o di L-VDS/ VM-120 rilasciata da almeno tre anni e dell'abilitazione al trasporto di passeggeri.</p> <p>3. L'abilitazione di istruttore VDS/VM-A è rilasciata agli</p>	<p>Art. 18. Abilitazione di istruttore VDS e di istruttore VDS Avanzato</p> <p>1.L'abilitazione di istruttore VDS e di istruttore VDS120 è rilasciata dall'Aero club d'Italia a seguito del superamento delle prove d'esame relative a un corso istituito dallo stesso Aero club d'Italia con le modalità e secondo i criteri approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC. Il programma del corso comprende anche lezioni di didattica e tecnica di insegnamento.</p> <p>2.Per essere ammessi al corso di cui al comma 1, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) età non inferiore ad anni ventuno;</p> <p>b) diploma di scuola secondaria di secondo grado;</p> <p>c) almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <p>1)possesso di Licenza VDS o di Licenza VDS120 rilasciata da almeno tre anni</p>

<p>cinque anni; c) autocertificazione relativa all'attività di pilota responsabile ai comandi di apparecchi per almeno trecento ore di volo; d) superamento di apposito esame secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'Aero Club d'Italia, approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC.</p> <p>4. Sono esentati dagli obblighi di cui al comma 3, lettere a), c) e d), gli istruttori VDS con apparecchi provvisti di motore, in possesso della qualifica di pilota VDS avanzato, titolari di licenza di pilota di velivolo, di elicottero o di alianti o di brevetto di pilota militare, le cui abilitazioni siano in corso di validità ovvero scadute da non oltre un anno.</p> <p>5. Gli istruttori VDS e gli istruttori VDS avanzati frequentano, con cadenza almeno triennale, un corso di aggiornamento indetto dall'Aero Club d'Italia. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento comporta la sospensione della validità dell'attestato di istruttore da parte dell'Aero Club d'Italia.</p>	<p>istruttori VDS/VM in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) abilitazione di pilota VDS/VM-A conseguita da almeno un anno;</p> <p>b) abilitazione di istruttore VDS/VM conseguita da almeno un anno.</p> <p>4. Ai piloti dell'aviazione generale commerciale in possesso dell'abilitazione di istruttore di volo e ai piloti militari in possesso dell'abilitazione di istruttore di volo in corso di validità ovvero scadute da non oltre un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione di istruttore di volo VDS/VM e VDS/VM-A è rilasciata dall'Aero club d'Italia con le modalità e secondo i criteri approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC</p> <p>5. Gli istruttori VDS/VM e gli istruttori VDS/VM-A frequentano, con cadenza almeno triennale, un corso di aggiornamento secondo i criteri stabiliti dall'Aero club d'Italia e approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento comporta la sospensione della validità dell'attestato di istruttore da parte dell'Aero club d'Italia.</p>	<p>2) una licenza aeronautica per volo a motore, LAPL o PPL o superiore in corso di validità'</p> <p>3) avere almeno 200 ore di volo come pilota responsabile ai comandi di un aeromobile VDS.</p> <p>3. L'abilitazione di istruttore VDS-A è rilasciata agli istruttori VDS in possesso di una licenza aeronautica superiore a quella della licenza VDS-A (LAPL, PPL o superiore o analoga militare) oppure in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) abilitazione di pilota VDS-A conseguita da almeno un anno, oppure avere compiuto almeno 100 ore di volo come pilota ai comandi di un aeromobile VDS dopo avere conseguito l'abilitazione VDS-A,</p> <p>b) abilitazione di istruttore VDS conseguita da almeno un anno, oppure avere effettuato almeno 50 ore di volo istruzionale.</p> <p>4. Ai piloti dell'aviazione generale in possesso dell'abilitazione di istruttore di volo e ai piloti militari in possesso dell'abilitazione di istruttore di volo in corso di validità ovvero scadute da non oltre un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione di istruttore di volo VDS/VM e VDS/VM-A è rilasciata dall'Aero club d'Italia con le modalità e secondo i criteri approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC.</p> <p>5. Gli istruttori VDS e gli istruttori VDS avanzati frequentano, con cadenza almeno triennale, un</p>
---	--	--

		<p>corso di aggiornamento indetto dall'Aero Club d'Italia. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento comporta la sospensione della validità dell'attestato di istruttore da parte dell'Aero Club d'Italia</p>
<p>Art. 19 Prove di esame per il conseguimento dell'attestato di istruttore e di istruttore avanzato</p> <p>1. Le prove di esame di cui all'articolo 18, per il conseguimento dell'attestato di istruttore VDS comprendono: a) prove teoriche e pratiche a terra; b) svolgimento di una lezione relativa ad una materia oggetto dei corsi di cui all'articolo 17; c) prove pratiche di volo.</p> <p>2. La prova di esame per il conseguimento dell'attestato di istruttore VDS avanzato comprende: a) svolgimento di una lezione avente ad oggetto le regole della navigazione aerea a vista e le regole dell'aria; b) una prova pratica di volo eseguita in spazio aereo controllato.</p>	<p>Art. 19. Prove di esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore</p> <p>1. Le prove di esame teoriche e pratiche per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'articolo 18 si svolgono secondo i criteri stabiliti dall'Aero club d'Italia e approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC.</p>	<p>Art. 19. Prove di esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore</p> <p>1. Le prove di esame teoriche e pratiche per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'articolo 18 si svolgono secondo i criteri stabiliti dall'Aero club d'Italia e approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC.</p>
<p>CAPO V ASSICURAZIONE Art. 20 Obbligo di assicurazione per danni a terzi</p> <p>1. I proprietari degli apparecchi VDS di cui all'articolo 2, lettere b) e c), possono svolgere attività di volo, previa stipula di contratto di assicurazione per la responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo.</p>	<p>CAPO V ASSICURAZIONE Art. 20. Obbligo di assicurazione per danni a terzi</p> <p>1. I proprietari di apparecchi VDS/VM possono svolgere attività di volo previa stipulazione di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie e a seguito di urto o di collisione in volo.</p>	<p>CAPO V ASSICURAZIONE Art. 20. Obbligo di assicurazione per danni a terzi</p> <p>1. I proprietari di aeromobili VDS possono svolgere attività di volo previa stipulazione di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie e a seguito di urto o di collisione in volo.</p> <p>2. L'obbligo assicurativo di cui al comma 1 sussiste anche per il</p>

<p>2. L'obbligo assicurativo di cui al comma 1, sussiste anche per il proprietario che non utilizza personalmente l'apparecchio VDS.</p> <p>3. Colui che utilizza un apparecchio VDS, di cui non sia proprietario, si accerta, prima dell'inizio del volo, che l'apparecchio medesimo sia coperto da polizza assicurativa.</p> <p>4. Sono interdetti dall'attività di volo gli apparecchi VDS di cui all'articolo 2, lettera d), qualora il pilota sia privo di copertura assicurativa per i danni prodotti a terzi anche a seguito di urto o collisione in volo.</p> <p>5. I corsi preparatori per il conseguimento delle idoneità di cui all'articolo 15, possono svolgersi soltanto previa stipula di copertura assicurativa per responsabilità civile della scuola per i danni provocati e riportati dagli allievi, istruttori ed esaminatori durante le esercitazioni di volo e gli esami, con un massimale non inferiore a cinquecentomila euro per persone, animali o cose, fermo restando le regole generali concernenti l'assicurazione della responsabilità civile per i danni a terzi.</p>	<p>2. L'obbligo assicurativo di cui al comma 1 sussiste anche per il proprietario che non utilizza personalmente l'apparecchio VDS/ VM.</p> <p>3. Il soggetto che utilizza un apparecchio VDS/VM di cui non è proprietario si accerta, prima dell'inizio del volo, che l'apparecchio medesimo sia coperto dalla polizza assicurativa di cui al comma 1.</p> <p>4. Le scuole di volo possono svolgere corsi per il conseguimento della L-VDS/VM e delle abilitazioni previste, corsi di perfezionamento e altre attività addestrative di cui all'articolo 16 solo previa stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità civile della scuola per i danni provocati e riportati dagli allievi, istruttori ed esaminatori durante le esercitazioni di volo e gli esami, con un massimale non inferiore a 500.000 euro per persone, animali o cose, ferme restando le regole generali concernenti l'assicurazione della</p>	<p>proprietario che non utilizza personalmente l'aeromobile VDS.</p> <p>3. Il soggetto che utilizza un aeromobile VDS di cui non è proprietario si accerta, prima dell'inizio del volo, che l'apparecchio medesimo sia coperto dalla polizza assicurativa di cui al comma 1.</p> <p>4. Le scuole di volo possono svolgere corsi per il conseguimento della L-VDS e delle abilitazioni previste, corsi di perfezionamento e altre attività addestrative di cui all'articolo 16 solo previa stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità civile della scuola per i danni provocati e riportati dagli allievi, istruttori ed esaminatori durante le esercitazioni di volo e gli esami, con un massimale non inferiore a 500.000 euro per persone, animali o cose, ferme restando le regole generali concernenti l'assicurazione della responsabilità civile per i danni a terzi.</p>
<p>Art. 21 Requisiti della copertura assicurativa</p> <p>Il contratto di assicurazione per gli apparecchi VDS, stipulato nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia e in particolare, ove applicabile, del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 prevede: a) l'estensione della copertura assicurativa anche ai voli effettuati con mezzi provvisti di motore, da persona diversa dall'assicurato ed eventualmente anche contro la sua volontà, salva, in tal caso, la possibilità di</p>	<p>Art. 21. Requisiti della copertura assicurativa</p> <p>1. Il contratto di assicurazione per apparecchi VDS/VM, stipulato nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente in materia e in particolare, ove applicabile, del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, prevede:</p> <p>a) l'estensione della copertura assicurativa anche ai voli effettuati con apparecchi</p>	<p>Art. 21. Requisiti della copertura assicurativa</p> <p>1. Il contratto di assicurazione per aeromobili VDS, stipulato nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente in materia e in particolare, ove applicabile, del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, prevede:</p> <p>a) l'estensione della copertura assicurativa anche ai voli effettuati con aeromobili VDS da una persona diversa dall'assicurato ed</p>

<p>rivalsa dell'assicuratore verso l'autore del danno; b) l'estensione della copertura anche ai danni arrecati per colpa grave; c) l'obbligo dell'assicuratore di risarcire direttamente il danneggiato; d) il divieto per l'assicuratore di opporre al terzo danneggiato, nei limiti del massimale assicurato, eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, salva la possibilità di rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato nella misura e nelle ipotesi previste dal contratto; e) l'estensione della copertura ai danni cagionati a qualunque soggetto, diverso dall'assicurato, senza limitazioni relative a rapporti di parentela, professionali o simili. 2. Il contratto di assicurazione stipulato dai piloti degli apparecchi VDS di cui all'articolo 2, lettera d), oltre alle disposizione di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), prevede un massimale per i danni a terzi anche a seguito di urto o collisione in volo non inferiore ad unmilionesecentomila euro.</p>	<p>VDS/VM da una persona diversa dall'assicurato ed eventualmente anche contro la sua volontà, salva, in tal caso, la possibilità di rivalsa dell'assicuratore verso l'autore del danno;</p> <p>b) l'estensione della copertura assicurativa anche ai danni arrecati per colpa grave;</p> <p>c) l'obbligo dell'assicuratore di risarcire direttamente il danneggiato;</p> <p>d) il risarcimento del danno, fatta salva la possibilità di rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato nella misura e nelle ipotesi previste dal contratto;</p> <p>e) l'estensione della copertura assicurativa ai danni cagionati a qualsiasi soggetto, diverso dall'assicurato, senza limitazioni relative a rapporti di parentela, professionali o simili.</p>	<p>eventualmente anche contro la sua volontà, salva, in tal caso, la possibilità di rivalsa dell'assicuratore verso l'autore del danno;</p> <p>b) l'estensione della copertura assicurativa anche ai danni arrecati per colpa grave;</p> <p>c) l'obbligo dell'assicuratore di risarcire direttamente il danneggiato;</p> <p>d) il risarcimento del danno, fatta salva la possibilità di rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato nella misura e nelle ipotesi previste dal contratto;</p> <p>e) l'estensione della copertura assicurativa ai danni cagionati a qualsiasi soggetto, diverso dall'assicurato, senza limitazioni relative a rapporti di parentela, professionali o simili.</p>
<p>Art. 22 Obbligo di assicurazione nel caso di gare e manifestazioni</p> <p>1. L'organizzatore di gare e di manifestazioni sportive alle quali partecipano apparecchi VDS stipula, preliminarmente, un contratto assicurativo per la responsabilità civile propria, dei direttori e degli ufficiali di gara, per i danni arrecati alle persone ed alle cose.</p> <p>2. Sono fatte salve le regole generali in materia di assicurazione obbligatoria di cui agli articoli 20 e 21.</p>		
<p>CAPO VI</p>		

<p>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</p> <p>Art. 23</p> <p>Disposizioni transitorie</p> <p>1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i proprietari di apparecchi biposto già identificati comunicano all'Aero Club d'Italia l'ubicazione del posto principale di pilotaggio. In caso di mancata comunicazione, si considera posto principale quello di sinistra negli apparecchi con posti affiancati, quello anteriore negli apparecchi con posti in tandem.</p> <p>2. Gli apparecchi VDS ad ala fissa, prodotti industrialmente anche in kit di montaggio, di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n.106, identificati successivamente al 30 giugno 2011, e gli apparecchi VDS ad ala fissa amatoriali, non realizzati mediante kit di montaggio prodotti industrialmente, di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n.106, identificati successivamente al 1° gennaio 2013, sono dotati di paracadute balistico.</p> <p>3. Il procedimento di convalida dell'attestato di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, relativamente alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, rimane disciplinato dal predetto regolamento.</p>		
<p>Art. 24</p> <p>Disposizioni finali</p> <p>1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404.</p> <p>2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le successive modificazioni ed integrazioni agli allegati al presente regolamento</p>	<p>TITOLO III</p> <p>ENTRATA IN VIGORE</p> <p>Art. 39. Entrata in vigore</p> <p>1. La presente legge entra in vigore il centovesimo giorno successivo alla data della sua</p>	<p>Titolo III</p> <p>NORME TRANSITORIE</p> <p>Art. 39 Norme transitorie</p> <p>1.La presente legge entra in vigore il centovesimo giorno successivo alla data della sua</p>

<p>nonché indicate le variazioni ai limiti di quota di cui all'articolo 9, comma 3.</p> <p>3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività ivi previste, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p> <p>4. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	<p>pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.</p>	<p>pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.</p> <p>2. Gli apparecchi VDS identificati da AeCI alla data di entrata in vigore di questo regolamento sono da considerarsi come aeromobili VDS</p> <p>3. Lo status di VDS/Avanzato, rappresentando implicita dichiarazione di rispondenza ai criteri indicati nell'annesso II del DPR133 sono elemento sufficiente per identificare l'aeromobile come rispondente alle specifiche indicate dall'Art.9 comma 3 o 4 in virtù della velocità di crociera indicata sul manuale di volo.</p> <p>4. Gli attestati VDS emessi precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da considerarsi validi come licenze VDS, includendo le relative abilitazioni. Alla loro scadenza verranno sostituiti senza oneri dall'Aero Club d'Italia.</p>
---	--	---